COPIA

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Delibera n. 41

VERBALE DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Seconda Convocazione

OGGETTO: Scelta del sistema di gestione in house per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani - Comune di Bossico. Approvazione della relazione per l'affidamento prevista dall' art. 34, commi 20 e 21 ex D.L. 18.10.2012, n.179

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti dell'Assemblea.

All'appello risultano:

Agazzi Enrico Rodolfo	A	Pezzoli Maurizio	P
Amaglio Alex	A	Nicoli Alfredo	A
Baldassari Emanuele	A	Terzi Marco	P
Bellini Adriana	P	Trapletti Luciano	A
Bellini Gennaro	P	Vavassori Stefano Francesco	A
Belotti Manuel	P	Vegini Angelo	A
Beluzzi Ivan	P	Zenoni Nerella	A
Benedetti Danny	A	Zoppetti Marco	P
Bertazzoli Giorgio	A	Belotti Gilberto	A
Bianchi Francesco	P	Barcella Tommaso	A
Bigoni Alessandro	P	Sterni Gianmario	P
Carrara Nadia	P	Murachelli Luigi	P
Consoli Costantino	P	Cristinelli Battista	P
Freri Renato	P	Piccioli Cappelli Tiziano	P
Ghirardelli Fabio	P	Baiguini Federico	A
Gori Gabriele	A	Plebani Eleonora	A
Lazzaroni Romeo	A	Cadei Federica	A
Maffi Alberto	A	Micheli Francesco	A
Molinari Cristian	A	Ghilardi Angelo	P

Totale presenti: 18

Totale assenti: 20

Assiste il Direttore dott. Silvano Fusari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dott. Bianchi Francesco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", di seguito denominato per brevità "TUEL";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato per brevità "Codice";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito denominato per brevità "TUSP";

DATO ATTO che è intenzione affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Bossico, delegante il servizio, con il modello dell*'in house providing,* ponendosi la finalità di gestire il servizio rifiuti individuato all'art.183 del D.lvo 152/2006 comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATI:
- l'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale"
- la Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani prorogata dall'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con deliberazione n.49 del 27.12.2018;

RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione del modello gestorio di detto servizio per il futuro, in considerazione dell'ormai prossima scadenza del contratto di servizio stipulato con Val Cavallina Servizi s.r.l.;

VISTI i contenuti della proposta tecnico-economica trasmessa dalla società partecipata Val Cavallina Servizi s.r.l.;

SENTITO a tal proposito il Comune interessato che ha dato indicazioni circa il proseguimento del servizio;

VISTI:
- l'art. 42 del TUEL, il quale al comma 2, lett. e) radica in capo all'organo di indirizzo politico le decisioni in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi;
- l'art. 4 del TUSP, che legittima l'affidamento *in house* per la produzione di servizi di interesse generale;
- l'art. 192, comma 2, del Codice, che così testualmente recita: "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*";
- l'art. 10, comma 3, della L. 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui, ai fini dell'articolo 192 poc'anzi richiamato, "*la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società*

Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali";

- l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 il quale dispone che "*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";
- l'art. 34, comma 21, del D.L. n. 179/12 il quale dispone che "*gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013*".

RICHIAMATA la determinazione n. 144/AA del 06.12.2022 ad oggetto "Incarico per attività di assistenza, supporto professionale, consulenza specialistica e predisposizione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18/10/2012 n.179, art. 34 commi 20 e 21) per il Comune di Bossico".

VISTA la relazione *ex* art. 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, alla quale si rinvia, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, costruita sulla base della proposta tecnico ed economica formulata da Val Cavallina Servizi s.r.l., entro allegata alla relazione e ritenutala meritevole di approvazione;

CONDIVISA la giurisprudenza secondo cui l'onere di valutazione della congruità dell'offerta economica della società in house è da ritenersi assolto mediante "*compiuta motivazione nel provvedimento di affidamento diretto del servizio a mezzo rinvio alle ragioni delle scelte per la gestione in house del servizio espose nella relazione ex art. 34, commi 20 e 21, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179*" (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 ottobre 2020 n. 6460);

ACQUISITO in data 29 dicembre 2022 al protocollo n. 19240 il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art 239 del TUEL, allegato alla presente proposta deliberativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area agricoltura e gestione del territorio dott. Silvano Fusari, e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria Affari Generali, dott.ssa Elisabetta Elide Zenti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto nel modo seguente: consiglieri presenti e votanti n. 18, consiglieri favorevoli n. 18, contrari e astenuti nessuno;

DELIBERA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva la sussistenza dei requisiti di legge per la forma di affidamento prescelta, e la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico cui Val Cavallina Servizi s.r.l. dovrà attenersi;
3) di approvare l'organizzazione del servizio mediante affidamento in house, demandando alla Giunta Esecutiva l'approvazione del contratto di servizio per il periodo 01.01.2023 –

31.12.2030, nonché le decisioni in merito alla reiterazione del contratto alla sua naturale scadenza (ovvero alla sua modificazione in costanza di rapporto), fatte salve eventuali future decisioni dell'Assemblea in ordine alla modifica del modello gestorio prescelto.

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, anche per garantire la continuità del servizio, il Presidente chiede all'Assemblea di votare la immediata esecutività della presente deliberazione.

L'Assemblea in separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto, stante l'urgenza: consiglieri presenti e votanti n. 18, voti favorevoli n. 18, contrari e astenuti nessuno

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente seguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Delibera Assemblea n. 41 del 29-12-2022

OGGETTO:
Scelta del sistema di gestione in house per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani - Comune di Bossico. Approvazione della relazione per l'affidamento prevista dall' art. 34, commi 20 e 21 ex D.L. 18.10.2012, n.179

PARERI

- PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 14-12-2022

Il Responsabile dell'Area
Agricoltura e Gestione del Territorio
f.to dott. Silvano Fusari

- PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 22-12-2022

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Affari Generali
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to dott. Francesco Bianchi

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

≈≈

Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18/8/2000 n° 267).

Io sottoscritto Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 20-01-2023 al 04-02-2023

addì, 20-01-2023

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 29-12-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 29-12-2022

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

(Provincia di Bergamo)

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMBIENTALE

COMUNE DI

BOSSICO (BG)

21 Dicembre 2022

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
(Provincia di Bergamo)

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani ed igiene ambientale
Ente affidante	**Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per conto del Comune di Bossico**
Tipo di affidamento	Contratto di Servizio
Modalità di affidamento	**Affidamento in house a Val Cavallina Servizi Srl**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 2 e 6 della L.R. Lombardia n. 26 del 2003
Durata del contratto	**Otto Anni, a decorrere dal 01.01.2023 e con scadenza al 31.12.2030**
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	**Intero territorio comunale del Comune di Bossico (BG)**

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. Silvano Fusari Dirigente responsabile Area Agricoltura e Gestione del Territorio
Ente di riferimento	Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per conto del Comune di Bossico
Area/servizio	Area Agricoltura e Gestione del Territorio
Indirizzo	Via del Cantiere, 4 - 24065 Lovere (Bg)
PEC	cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it
Data di redazione	21 Dicembre 2022

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
(Provincia di Bergamo)

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta sulla scorta dello schema tipo predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34, commi 20 e 21, che gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica sono tenuti preventivamente a redigere al fine di:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

In ottemperanza all'art. 13 comma 25-bis, d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, la relazione dovrà essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

SEZIONE A
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La natura del servizio di igiene ambientale

L'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

E' del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, altresì, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi, nonché della disciplina normativa a esso applicabile.

Al riguardo C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263 e C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 17 gennaio 2014, n. 20, hanno precisato che «la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)».

La medesima qualificazione del servizio di igiene ambientale emerge anche nel caso in cui l'Amministrazione stipuli un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537).

Lo stesso legislatore ha altresì qualificato la gestione dei rifiuti urbani in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica "a rete" (comma 1-bis dell'art. 3-bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'art. 34, c. 23, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella l. 17 ottobre 2012, n. 221.

Per quanto concerne l'organizzazione territoriale del servizio, la Regione Lombardia con la L.R. 26/2003 attribuisce ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, senza disporre per ora un'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali come invece prefigurato dall'art. 200, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente).

Le modalità di affidamento

La legislazione nazionale, in armonia con la normativa eurounitaria, stabilisce che gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio di igiene urbana, attraverso: 1) l'esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; 2) la società mista pubblico-privata, con selezione del socio privato mediante gara a doppio oggetto; 3) la gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e si rispettino i vincoli normativi vigenti.

Per l'affidamento *in house* la legge richiede, in particolare, che siano esplicitati:

a) i presupposti dell'*in house providing* in capo all'ente affidatario e nei rapporti con l'ente affidante, che saranno analizzati nella sezione E;
b) le ragioni della scelta compiuta dall'amministrazione affidante, che sono indicate nella sezione D.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

SEZIONE B
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio qui in esame riguarda la gestione integrata dell'igiene urbana con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014), Allegato 1, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (CAM). La revisione dei CAM del 2014 è stata effettuata con il decreto 23 giugno 2022 (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182 del 5-8-2022): Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Si evidenzia inoltre che con il nuovo progetto si avrà una diminuzione della frazione secca con possibili ulteriori benefici del comune che sostiene direttamente il costo di smaltimento dell'impianto. Il dettaglio delle modalità organizzative è contenuto nello Schema di Contratto allegato alla presente relazione (All-3).

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il Servizio di gestione dei Rifiuti urbani affidato dal Comune si ispira ai seguenti principi, che il gestore è tenuto a rispettare ed applicare, in base alle previsioni del contratto di servizio.

- **Universalità.** Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale e per tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato e territorio extraurbano), in conformità a standard quali-quantitativi omogenei.
- **Continuità**. Il servizio è assicurato in tutto l'arco dell'anno, con recupero dei giorni di festività nazionale, e deve garantire la piena disponibilità di tutte le risorse lavorative, tecnico-operative e organizzative atte ad assicurarne la compiuta erogazione sin dalla data di attivazione. In caso di sciopero del personale dovranno essere rispettate le modalità di astensione dal lavoro ed assicurati i servizi minimi.
- **Qualità**. Il servizio si conforma ai più elevati standard di qualità con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi adeguate alle esigenze degli utenti. Il gestore dovrà inoltre perseguire l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- **Economicità.** La gestione dei rifiuti è un pubblico servizio essenziale, il cui costo deve essere integralmente coperto dalle entrate previste dalla legge (tassa o tariffa) a carico degli utenti, restando a carico del bilancio comunale, in sostanza, la sola copertura delle agevolazioni di carattere sociale attivata dal regolamento approvato dal Comunale. Il gestore è in particolare tenuto a ricercare sul mercato cessionari dei materiali valorizzabili che offrano la remunerazione più conveniente, anche al di fuori dei consorzi obbligatori. Le economie realizzate dal gestore, razionalizzando la conduzione del servizio, sono

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

trasferite al Comune o al pubblico degli utenti, secondo le modalità individuate del Comune.

- **Monitoraggio e controllo**. Si articola su tre livelli integrati: a) da parte del gestore, tramite collegamenti radio, telematici, telefonici e satellitari fra gli operatori e la sede aziendale, nonché tramite addetti, dislocati in tutto il territorio servito, incaricati della verifica del servizio e della risoluzione degli eventuali inconvenienti; b) da parte dei funzionari dell'ente affidante, che verificano il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi; c) da parte dei cittadini/utenti, con l'attivazione di un numero verde per la segnalazione delle criticità riscontrate da parte dei cittadini.
- **Trasparenza e informazione completa**. Il contratto di servizio specifica nel dettaglio tutte le prestazioni del gestore, assicurando l'informazione, anche attraverso aggiornamenti puntuali riconducibili al più ampio aspetto del "controllo analogo" su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo, in particolare su tutti gli aspetti di carattere economico. E' altresì assicurato all'Ente affidante l'accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Negli aspetti relazionali con i cittadini, si garantisce l'identificabilità del personale del gestore e dei responsabili dei vari settori.
- **Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti.** Si assicura il più scrupoloso rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative. Il gestore è tenuto a individuare e a proporre al Comune soluzioni tecnologiche e gestionali innovative volte a ottimizzare il servizio e a incentivare le raccolte differenziate e la riduzione della produzione di rifiuti.
- **Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani**. Nelle more delle competenti e definitive deliberazioni ARERA sul tema e al fine di garantire agli utenti livelli di tutela omogenei in presenza di prestazioni analoghe, si prevede la completa aderenza, tramite aree organizzative e strumenti dedicati, rispetto allo schema pianificato dalle autorità di settore per ciò che concerne il rispetto dei principali profili di qualità contrattuale e tecnica, attraverso indicatori di qualità e relativi standard generali (nonché particolari), nonché il supporto all'Ente affidante in caso della definizione di standard qualitativi migliorativi o ulteriori rispetto a quanto previsto per lo Schema regolatorio di riferimento.

La descrizione degli standard tecnici, qualitativi e quantitativi del servizio previsto è contenuta nell'Allegato 3 – Schema di Contratto.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

SEZIONE C
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA, CORRISPETTIVI E PROFILO GESTORE VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

Val Cavallina Servizi s.r.l. è una società attiva prevalentemente nel servizio di Ecologia e Igiene Urbana in particolare con servizi per:

- Raccolta porta a porta o presso spazi e luoghi definiti dai Comuni
- Svuotamento e pulizia dei cestini portarifiuti e altri contenitori dislocati sul territorio (come pile, farmaci)
- Trasporto e recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati (frazione umida, imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro/lattine)
- Trasporto, smaltimento o recupero energetico dei rifiuti solidi urbani non differenziati (frazione secca)
- Gestione piattaforme ecologiche e Centri di Raccolta autorizzati per la raccolta di rifiuti, Ingombranti, carta, ferro, legno, residui vegetali, RAEE (Frigoriferi, Lavatrici, TV e monitor, Apparecchiature elettriche/elettroniche, Tubi neon), polistirolo, imballaggi in plastica, plastica dura, pile/batterie, accumulatori auto etc.
- Gestione della raccolta a domicilio a pagamento, di rifiuti al di fuori delle condizioni del contratto di servizio, in regime privatistico.
- Spazzamento meccanico e manuale delle strade
- Fornitura ad Enti e/o privati di bidoni e cassonetti in regime privatistico

In accordo con quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/RIF "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", l'accesso ai contenuti informativi minimi dei sottoelencati servizi è assicurato al pubblico tramite i seguenti indirizzi web:

- Raccolta e Trasporto rifiuti

http://trasparenza.vcsonline.it/Pages/trasparenza-rifiuti/servizio-rt/

- Spazzamento e Lavaggio strade

http://trasparenza.vcsonline.it/Pages/trasparenza-rifiuti/servizio-sl/

- Servizio di gestione tariffe e relazioni con gli utenti

http://trasparenza.vcsonline.it/Pages/trasparenza-rifiuti/servizio-tari-tarip/

La Regione Lombardia non ha ancora attivato un'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali, invero non realizzabile a quanto consta nemmeno in un'ottica di medio periodo, cosicché spetta ai comuni provvedervi nelle forme previste dalla legge per la conduzione dei servizi pubblici di interesse generale (art. 198, d.lgs. 152/2006).

Pur mancando l'attivazione degli ambiti territoriali, i Comuni associati hanno comunque ritenuto di attuare le finalità individuate dall'art. 200, comma 1, d.lgs. 152/2006 - in particolare il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

gestione integrata dei rifiuti, nonché il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali – individuando, d'intesa tra di loro, come forma prescelta, l'affidamento "in house" a VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L., di cui sono soci.

Il contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra Val Cavallina Servizi Srl e la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, a tal fine delegata dal Comune di BOSSICO fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione comunale a favore della cittadinanza servita.

Il contratto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:

Servizio a) Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di BOSSICO con il metodo "porta a porta";

Servizio b) Gestione Centro di Raccolta di BOSSICO compresa la custodia, vigilanza e spese del personale addetto.

Servizio c) Servizio di spazzamento strade

Servizio d) Smaltimento e trattamento degli R.S.U. che provengono dai cimiteri

Sono utenti dei servizi:

- le utenze domestiche;
- le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani.

<u>Corrispettivi contrattuali</u>

Il Comune di Bossico, a titolo di corrispettivo per i servizi affidati, corrisponderà alla Società un canone di 92.506,63 + IVA per i servizi a), b) e c) così definito:

Servizio a) il canone annuo sarà determinato dal prodotto tra il costo pro-capite annuo (applicato nell'anno di riferimento) e il n. di abitanti residenti al 31.12 dell'anno precedente (ab. 977 al 31/12/2021). Il costo pro-capite annuo sarà stabilito nel seguente modo: - Anno 2023: 78,46 €/ab. Iva esclusa; Anno 2024 e seguenti: al costo pro-capite annuo dell'anno precedente, è previsto l'incremento annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente);

Servizio b) il canone anno 2023 è di €. 6.198,83 I.V.A. esclusa), per le ore di apertura e per i servizi specificati nell'art. 32 del contratto allegato. A partire dell'anno 2024, è previsto l'incremento annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente);

Servizio c) Per l'anno 2023 il canone è di €. 9.652,38 + I.V.A. e comprende i servizi indicati nell'art. 31 del contratto allegato; il canone sarà adeguato annualmente

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

	sulla base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente) con decorrenza anno 2024.
Servizio d)	l'Amministrazione del Comune di BOSSICO s'impegna ad affidare a Val Cavallina Servizi S.r.l. per tutta la durata del contratto, il Servizio di riduzione, sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali come meglio dettagliati nell'art. 33 del contratto allegato; i costi puntuali indicati nel citato articolo saranno adeguati annualmente sulla base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente) con decorrenza anno 2024.

Si allegano lo Schema del Contratto di servizio e Proposta economica dei servizi offerti (rif. All 3).

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

SEZIONE D
MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Finalità e oggetto della gestione

L'affidamento della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per conto del Comune di Bossico ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni e forniture necessarie per la gestione dei rifiuti urbani e igiene ambientale, così come definiti e classificati dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, nelle varie fasi dal conferimento al trattamento/recupero/smaltimento. Il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dell'intero territorio comunale è l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale, sia per gli aspetti ambientali che sociali, unitamente alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale, nonché alla maggiore equità nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi, da valutarsi tenendo in considerazione l'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza.

L'affidamento del servizio è finalizzato al perseguimento di un ridotto impatto ambientale e si inserisce in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e in coerenza ai CAM vigenti. Gli obiettivi sono così riassumibili::

- massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito comunale, sia per quanto attiene gli aspetti ambientali, sia per quanto attiene gli aspetti sociali;
- massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale nonché la maggiore equità possibile nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi, da perseguirsi tenendo conto, per quanto possibile, della effettiva produzione di rifiuti realizzata da ciascun utente;
- ottimizzazione, grazie a dedicati e trasversali interventi di cernita, della quantità di rifiuti da avviare a trattamento indifferenziato con conseguente recupero massimale delle frazioni nobili comportando un aumento delle percentuali di raccolta differenziata ed una riduzione di costi grazie alla valorizzazione economica delle predette frazioni;
- riduzione/prevenzione della produzione dei rifiuti anche per mezzo di campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli, ecc.;
- consolidamento e costante miglioramento quali-quantitativo delle singole frazioni di rifiuto valorizzabile;
- miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell'utenza;
- valorizzazione dei Centri di Raccolta Comunali per la raccolta differenziata;
- massimizzazione dell'igiene ed il decoro dell'intero territorio comunale e la salvaguardia dell'ambiente, grazie anche alla massima cura ed attenzione rispetto ai rifiuti abbandonati
- massima tempestività ed efficacia dell'interazione tra l'Amministrazione, il Gestore del Servizio e l'Utenza, anche per mezzo di applicazioni web dedicate.

Oltre a quanto sopra definito, con l'obbiettivo di razionalizzare la gestione dei servizi pubblici, è volontà del Comune uniformare il più possibile le modalità di effettuazione dei servizi di igiene urbana sui territori dei Comuni Soci di Val Cavallina Servizi, puntando ad una maggiore efficacia dei medesimi, contenendo così i costi e incentivando ulteriormente la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Presentazione generale della società:

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. con sede a Trescore Balneario (BG). N. verde da telefono fisso 800.401106 - Tel. 035.42 74 231 - Fax 035.42 74 239 - email: ufficio.ecologia@vcsonline.it - Sito internet: www.vcsonline.it.

"Val Cavallina Servizi srl" è una società a capitale interamente pubblico e gestisce il servizio di igiene urbana per i 34 Comuni soci.

La società opera prevalentemente nelle attività di raccolta e smaltimenti dei rifiuti nel comprensorio della Valle Cavallina, della Valle Brembana, dell'Alto Sebino e della Valle Seriana (Comune di Peia), con un consolidamento progressivo della propria posizione e sviluppo del know-how operativo-gestionale necessario per fornire servizi di alto livello ai Comuni dei comprensori gestiti. **I Comuni gestiti nel 2020 sono 31 (tutti appartenenti alla Provincia di Bergamo in un territorio di oltre 100.000 abitanti). Attualmente i Comuni gestiti sono 34.**

La società nell'ultimo bilancio evidenzia un utile di ca. 120.000 euro, confermando il trend degli ultimi anni con un fatturato che ha superato la soglia dei 10 milioni di euro.

Le elaborazioni dei volumi di smaltimento relativi al 2020 evidenziano una conferma sostanziale del quantitativo totale di rifiuti urbani raccolti e smaltiti rispetto al 2019, minori rifiuti indifferenziati ed un ulteriore incremento del livello di percentuale della raccolta differenziata.

Il valore aggregato di percentuale di raccolta differenziata si è attestato all'81,93% nel 2020 con un miglioramento nei Comuni gestiti rispetto agli anni precedenti.

Tali valori sono significativamente migliorativi rispetto al dato medio provinciale, del 78,57,al dato medio della Regione Lombardia, del 73,28% e a quello nazionale, del 63%.

Le motivazioni della scelta dell'affidamento in house: principi generali
Rinviando per la verifica di sussistenza dei relativi requisiti in capo a VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. e nei rapporti col Comune, con particolare riferimento all'effettività del "controllo analogo", alla sezione E, la scelta di affidare il servizio tramite affidamento "in house providing" scaturisce dalle seguenti considerazioni.

Nella recentissima sentenza n. 7023/2021 del 19.10.21, relativa al Comune di Albino (contiguo alla zona servita da Val Cavallina Servizi), il Consiglio di Stato ha chiarito i principi che devono essere seguiti per la redazione della motivazione degli affidamenti in house.

Il paradigma normativo di riferimento, rileva il supremo consesso della giustizia amministrativa, si rinviene nell'art. 192, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

La norma configura dunque un duplice contenuto motivazionale:
(a) le ragioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato (c.d. "fallimento del mercato"), causa di prevedibili mancanze in ordine a "gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche", cui la società in house invece supplirebbe;
(b) i "benefici per la collettività derivanti dall'affidamento in house.

La giurisprudenza amministrativa ha peraltro precisato che la motivazione in questione si palesa invero quale valutazione unitaria e complessa, in quanto finalizzata a sintetizzare entro un quadro unificante, rappresentato dai vantaggi insiti nell'affidamento in house rispetto a quelli derivanti dal meccanismo concorrenziale, dati molteplici e variegati secondo lo spettro di valori ritraibili dalla norma (Cons. Stato, sez. V, n. 1564/2020). "Tale metodo impone all'Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della "universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sotto questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021).

Analizzando poi le ragioni esplicitate dall'ente locale nella specifica controversia esaminata dalla citata Cons. Stato n. 7023/2021, il Supremo collegio, riformando la sentenza di prime cure, ha posto in luce i seguenti elementi:

(a) la rilevata criticità del settore, giacché su un numero elevato di imprese del settore operanti in Lombardia, solo un minimo numero ha presentato offerte in sede di gara; "E' questo un primo dato – rimarca il Consiglio di Stato - di cui ha tenuto presente correttamente il Comune, in grado di disvelare la volontà di indagare il mercato ma di coglierne la poca, gioco forza, appetibilità da parte degli operatori; ciò che disvela, sotto altro profilo, la non irragionevole valutazione di condizioni non a favore della concorrenza, tali cioè, da non permettere all'Ente di ottenere da quel mercato condizioni migliori, più vantaggiose in termini di vantaggi sociali ed economici, rispetto a quelle sino a quel momento praticate. E' plausibile, dunque, la valutazione del Comune di ritenere che - in relazione al proprio caso specifico, in ragione dell'esperienza vissuta - la risposta ottenuta dal mercato, nel periodo ventennale che ha proceduto il divisato affidamento, non sia stata pienamente soddisfacente";

(b) nella valutazione di congruità dell'offerta è rilevante la comparazione dei costi praticati dall'affidataria "in house" con quelli medi emergenti rispetto ad altre realtà similari.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

In estrema sintesi, gli elementi a sostegno dell'affidamento in house a Val Cavallina Servizi possono essere così sintetizzati, rinviando alla restante parte della relazione per gli approfondimenti del caso.

Criticità del mercato di settore. Nel periodo 2018-2020, il monitoraggio delle gare ad evidenza pubblica effettuate nel contesto provinciale/regionale ha evidenziato una forte criticità dovuta alla ridottissima partecipazione di imprese alle gare bandite dalle Amministrazioni. La partecipazione alle procedure è stabilmente ridotta a pochi soggetti. Il mercato dell'igiene urbana non è dunque caratterizzato da apertura ed effettiva concorrenzialità, ma si configura come un "quasi-monopolio", che è espressione e conseguenza dell'analoga configurazione sul lato dello smaltimento dei rifiuti, ove si annoverano tredici impianti di termovalorizzazione lombardi, più della metà dei quali fanno riferimento sempre al gruppo industriale A2A, che tratta circa i tre quarti dei rifiuti urbani lombardi destinati all'incenerimento. In tale quadro di riferimento è ragionevole supporre che il ricorso al mercato non consente di cogliere appieno i vantaggi, i termini di economicità, efficienza, flessibilità e di vantaggi sociali e di soddisfazione dell'utenza che ci si attenderebbe da un mercato effettivamente concorrenziale.

Si rammenta, in particolare, il precedente costituito dalla gara, andata deserta, per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati con raccolta differenziata porta a porta del Comune di San Giovanni Bianco e gestione del centro di raccolta intercomunale di San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme. (CUP: D35C19000030004 CIG: 7934270EB8) nell'anno 2019.

Congruità dell'offerta. L'offerta presentata da Val Cavallina Servizi è stata confrontata con i costi standard ed efficienti, come definiti dalla vigente normativa, e con i costi di comuni similari (campione di riferimento Regione Lombardia), emergendo che l'offerta presentata da Val Cavallina Servizi evidenzia una riduzione di costo rispetto a tali parametri.

Convenienza economica. L'approfondimento contenuto nell'allegato 4 evidenzia un costo dell'offerta Val Cavallina Servizi inferiore al campione rappresentativo di comuni ivi individuato. E dimostra altresì che l'offerta di Val Cavallina Servizi presenta un incremento rispetto ai costi della precedente gestione in linea col tasso di inflazione e quindi pari in termini reali, pur contenendo, come meglio si dirà, rilevanti prestazioni aggiuntive e migliorative.

Si evidenzia inoltre che non sono previste compensazioni economiche.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Primo Elemento – Valutazione Generale del Servizio offerto

La valutazione economica del servizio, come risultante dalla proposta elaborata da Val Cavallina Servizi Srl, evidenzia un valore complessivo costruito in funzione dei servizi oggetto del contratto.

Gli allegati 4 e 5 contengono una valutazione complessiva dell'offerta tecnico-economica di Val Cavallina Servizi, evidenziandone la congruità per il Comune rispetto ad altre opzioni gestionali. Nello specifico: All. 4 Posizionamento dei costi attuali rispetto ai costi "Standard", All. 5 Prospetti di valutazione complessiva dell'offerta tecnico-economica Val Cavallina Servizi e studio di benchmarking

La scelta della modalità "in house" con affidamento a Val Cavallina Servizi Srl è rafforzata anche dalle valutazioni fatte da parte dell'Amministrazione Comunale in merito all'analisi e valutazione comparativa delle tre opzioni gestionali percorribili.

Si aggiunge altresì la positiva valutazione dei servizi accessori forniti al Comune nell'ambito del complessivo affidamento, anche in termini di know-how messo a disposizione degli uffici comunali e di supporto agli uffici stessi, nonché dalle prospettive correlate agli obiettivi quali-quantitativi già conseguiti dalla società sul territorio di riferimento dei Comuni soci.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Secondo Elemento – Andamento aziendale VAL CAVALLINA SERVIZI S.r.l.

Sintesi dei principali dati di bilancio degli ultimi 6 anni (consuntivi)

Bilancio non consolidato	31/12/2021 EUR	31/12/2020 EUR	31/12/2019 EUR	31/12/2018 EUR	31/12/2017 EUR	31/12/2016 EUR
	12 mesi Dettagliato ICS	12 mesi Dettagliato ICS	12 mesi Dettagliato ICS	12 mesi Dettagliato ICS	12 mesi Dettagliato ICS	12 mesi Dettagliato ICS
Ricavi delle vendite	10.450.861	9.645.972	8.392.001	8.253.990	8.161.136	7.895.972
EBITDA	1.006.191	982.590	776.419	1.547.286	1.918.885	1.436.697
Utile Netto	118.124	179.117	103.162	532.121	1.118.664	578.685
Totale Attività	8.608.161	8.153.941	7.464.786	7.351.164	7.376.802	6.747.972
Patrimonio Netto	3.981.187	3.863.063	3.683.947	3.580.785	3.248.661	2.230.000
Posizione finanziaria netta	971.557,00	864.210,00	690.059,00	1.050.398,00	1.104.211,00	1.778.414,00
EBITDA/Vendite (%)	9,51	9,90	9,04	16,60	21,56	17,66
Redditività delle vendite (ROS) (%)	1,52	2,49	1,70	10,38	16,16	12,12
Redditività del totale attivo (ROA) (%)	1,87	3,03	1,96	13,17	19,49	14,61
Redditività del capitale proprio (ROE) (%)	2,97	4,64	2,80	14,86	34,43	25,95
Debt/Equity ratio	0,40	0,40	0,42	0,46	0,51	0,85
Debiti v/banche su fatt. (%)	15,17	15,61	17,92	17,62	18,72	23,28
Debt/EBITDA ratio	1,59	1,58	1,98	1,06	0,87	1,32
Rotaz. cap. investito (volte)	1,21	1,18	1,12	1,12	1,11	1,17
Dipendenti	83	79	73	69	63	61

Allo stato attuale, la Pianta Organica è così definita:

Ditta.....: VALCAV01 01 VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

QUALIFICA	TOTALE	di cui DONNE	di cui UOMINI
Dirigenti	1		1
Quadri	2		2
Impiegati	16	9	7
Operai	69		69
TOTALE DIPENDENTI IN FORZA	88	9	79
ALTRI SOGGETTI			
Co.Co.Co	1		1
Somministrati	1	1	
TOTALE ALTRI SOGGETTI	2	1	1
TOTALI DITTA	90	10	80

SEDE LEGALE E UFFICI:
Piazza Salvo D'Acquisto 80 | 24069 – Trescore Balneario – BG

SEDI OPERATIVE:
Via Enrico Mattei, 13 | 24060 – Entratico – BG
Via Santa Martina, 10 | 24062 – Costa Volpino – BG

Per svolgere i propri servizi di raccolta e igiene ambientale, Val Cavallina Servizi è dotata di un parco mezzi ampio e differentemente allestito per far fronte alle esigenze di ogni singolo Comune servito, capace di far fronte alle esigenze di un ampio e variegato bacino d'utenza. L'efficienza è garantita da specifici programmi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, effettuata presso officine autorizzate, dove vengono eseguite anche le sedute di revisione obbligatorie.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Per il servizio di raccolta porta a porta vengono usati sia mezzi di piccole dimensioni e grandi dimensioni, che svolgono attività diverse e complementari: i satelliti effettuano la raccolta porta a porta garantendo la massima capillarità mentre i più grandi, una volta ricevuti i rifiuti dai "satelliti", eseguono il trasporto dei rifiuti ai centri di smaltimento. Per garantire la pulizia delle strade di alcuni Comuni serviti, Val Cavallina Servizi utilizza spazzatrici stradali di diverse dimensioni, che attraverso l'ausilio di operatori dotati di soffiatori, consentono di effettuare un servizio completo e efficiente. Val Cavallina Servizi da anni è impegnata nel costante rinnovamento della flotta e nell'investimento di ingenti risorse per rendere tutti i mezzi aggiornati alle nuove tecnologie che il mercato offre. La flotta, infatti, è stata dotata di dispositivi di localizzazione satellitare. Alle centraline di bordo sono stati collegati dispositivi di rilevazione che monitorano e registrano i movimenti dei satelliti/compattatori e le attività delle spazzatrici (controllo satellitare). In questo modo è possibile mantenere costantemente sotto controllo le operazioni sul territorio, garantendo una programmazione continua e tempestiva al fine di ridurre i disservizi e i costi relativi. I comuni serviti possono accedere all'area riservata del sito internet per verificare la localizzazione satellitare dei mezzi impiegati nei servizi, controllando in tempo reale i trasporti e i conferimenti dei rifiuti, ma anche i percorsi relativi lo spazzamento delle strade

Si evidenzia che, pur garantendo risultati gestionali particolarmente significativi ed un costo dei servizi, complessivamente inteso, assolutamente competitivo rispetto ai prezzi di mercato, come dimostra in particolare il posizionamento nel benchmarking di riferimento, il bilancio di Val Cavallina Servizi Srl e quello consolidato di gruppo risultano adeguati e solidi, in costante anche se contenuto utile, in conformità del resto alla natura di società pubblica e in adesione alle scelte adottate dai soci, rivolte a minimizzare le tariffe a beneficio degli utenti dei servizi.

Si segnala altresì che non si è mai resa necessaria la ricapitalizzazione della società per la rilevazione di perdite, confermandosi i valori patrimoniali e finanziari positivi e ben strutturati, come si può agevolmente verificare dai dati risultanti dai bilanci pubblicati sul sito internet aziendale.
Le dinamiche economiche sopra evidenziate costituiscono un punto di forza anche a confronto con realtà analoghe del territorio.

Si evidenzia infine che la gestione efficiente Val Cavallina Servizi possa essere inquadrata positivamente anche nel contesto dello stesso PNRR (rif. pag 76 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf), circa l'importanza dei "risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in auto-produzione (riconducibile anche in "qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione").

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Terzo Elemento – Punto di forza nella Gestione della TARI e rapporti con gli utenti
VAL CAVALLINA SERVIZI ha maturato competenze e professionalità anche per quanto attiene alla "Gestione TARI e rapporti con gli utenti", in particolare, da oltre un decennio, relativamente al presidio integrale di tali attività riferite alla TARI Puntuale. Sul tema, richiamando comunque i fondativi principi europei del PAYT (Payas-you-throw – paga per quello che butti), vero e proprio incentivo alla separazione corretta dei rifiuti, si ricorda che ARERA, nel propri Quadri Strategici ha espresso un evidente *favor* nei confronti della tariffazione puntuale (sia essa nel sistema Tributo che Tariffa corrispettiva), poiché la stessa risulta funzionale agli obiettivi dell'autorità di regolazione del settore rifiuti, in quanto «orientata al recupero di una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio»; altrettanto, con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti, viene indicato che «è necessario superare il sistema di copertura dei costi nella forma di tributo, a favore di un meccanismo tariffario che sia in grado di passare al consumatore segnali di prezzo corretti e coerenti con indicatori di qualità del complessivo ciclo dei rifiuti».

Quarto Elemento – Garanzia di mantenimento di costi ridotti a carico del Comune e benefici per i Comuni dalla valorizzazione dei materiali recuperati
Sempre con riferimento alla valutazione economica, si rimarca che - fermo il risparmio evidenziato nell'Analisi Generale (punto primo) - la gestione assicurata da Val Cavallina Servizi è tale da garantire nel tempo un competitivo costo medio dei servizi, come si evince dai prospetti di raffronto elaborati sulla base del posizionamento rispetto ai costi medi provinciali (vedi allegato 6), da cui si evincono gli ottimi risultati riferiti al livello quali-quantitativo dei servizi svolti per i soci e all'entità delle tariffe richieste per l'erogazione degli stessi. Nel rispetto dei già menzionati criteri di priorità nella gestione dei rifiuti riportati nel D.Lgs. n. 152/2006, le modalità di organizzazione del servizio hanno determinato il raggiungimento di risultati di eccellenza sia in termini ambientali che economici, assicurando da una parte la piena tracciabilità dei rifiuti gestiti, la garanzia del corretto conferimento, la totale eliminazione degli smaltimenti in discarica per i rifiuti raccolti in modo continuativo, a prescindere dalle modalità di esecuzione del servizio (con percentuali inferiori al 1% dei rifiuti raccolti, riferite unicamente a frazioni merceologiche raccolte in quantitativi esigui ed in modo occasionale, per esempio le lastre di eternit abbandonate sul territorio), la complessiva riduzione del rifiuto avviato a smaltimento e la minimizzazione dell'impatto veicolare legato al trasporto dei rifiuti; e, dall'altra, l'incremento delle percentuali di differenziazione dei rifiuti e di recupero delle quantità di materie seconde, con conseguente incremento dei ricavi originati dalla vendita degli stessi. Va poi tenuto conto che Val Cavallina Servizi, per espressa scelta dei Comuni soci, ha attuato:

a) politiche di incentivazione delle raccolte differenziate, anche mediante la realizzazione nel tempo delle infrastrutture per supportarne l'ottimale gestione (centri di raccolta, piattaforme ecologiche, etc.);
b) campagne informative e di sensibilizzazione;
c) modalità sperimentali di esecuzione dei servizi o di fasi degli stessi, etc., che le società private autonomamente non implementano.

Inoltre VAL CAVALLINA SERVIZI Srl ha svolto attività, sopportandone in tutto o in parte i costi, che ordinariamente spettano ai comuni, quali i costi relativi alla organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione dei capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli sul territorio.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Quinto Elemento – Buone Pratiche Aziendali

IMPIANTO "SANTA MARTINA" a COSTA VOLPINO

L'insediamento ubicato in Costa Volpino (BG), Via S. Martina, 10, è autorizzato dalla Provincia di Bergamo alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con DD 2271/2011, DD 1370/2020 e successive modifiche e integrazioni, valida fino al 31/12/2021 e in fase di rinnovo. L'insediamento è configurato come di seguito descritto.

Superficie di circa 7.000 m2, adibita:

- per circa 1.000 m2 ad infrastruttura per la raccolta differenziata, situata lungo la porzione nord del lato ovest, nella quale possono essere conferiti dai cittadini e stoccati rifiuti pericolosi (olio minerale, batterie, RAEE, ecc.) e non pericolosi, assimilabile ad un centro di raccolta ai sensi del D.M. 8/4/2008, ma cautelativamente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- per circa 6.000 m2 a centro di conferimento, stoccaggio e valorizzazione (si veda oltre per i dettagli) di rifiuti non pericolosi, urbani (provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio e dalla porzione adibita ad infrastruttura per la raccolta differenziata) e speciali.

Tali due porzioni sono contigue, ma separate, dato che ciascuna è dotata di accessi dedicati, al fine di garantire in particolare la sicurezza dei cittadini che si recano a conferire i rifiuti all'infrastruttura per la raccolta differenziata. Le operazioni a cui i rifiuti possono essere sottoposti sono le seguenti:

- R13 - Messa in riserva /D15 - Deposito preliminare di rifiuti sia in ingresso all'impianto che in uscita dopo il trattamento;
- R12 - Scambio di rifiuti non pericolosi per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, effettuato su rifiuti non pericolosi, che consiste in operazioni di cernita e selezione, effettuate manualmente o mediante semovente dotato di benna a polipo in funzione delle dimensioni e del peso di pezzi da movimentare, e adeguamento volumetrico al fine di produrre Sostanze od oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184ter del D.Lgs. 152/2006 e al DM 188/2020, in particolare prodotti End of Waste di carta e cartone.
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, che consiste nella triturazione mediante trituratore di rifiuti non pericolosi (operazione identificata nel seguito con D13T).

L'impianto può ricevere 100.000 t/anno di rifiuti (operazioni R13, D15) e sottoporne a trattamento (operazioni R3, R12, D13) 50.000 t/anno. In particolare, i rifiuti gestibili e le operazioni a cui possono essere sottoposti sono elencati nella tabella seguente:

Da agosto 2021, l'impianto è certificato ISO 9001 per il "Recupero end of waste di rifiuti di carta e cartone" e ha presentato l'istanza di adeguamento al Dm188/2020 (rif. PRATICA SAUR191852-16086). Pertanto presso l'impianto i materiali in carta e cartone derivanti dal loro trattamento cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi quali Eow di carta e cartone.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

PROGETTI "RIDUZIONE FRAZIONE SECCA

Dal 2014 Val Cavallina Servizi Srl ha avviato progetti in diversi Comuni con l'obbiettivo di ridurre la frazione secca prodotta dagli utenti ed aumentare i quantitativi dei rifiuti inviati a recupero.

Progetto con sacchi dal numero ridotto e con volumetria da 30 litri per le utenze domestiche e da 110 per le utenze non domestiche.

Attraverso una campagna di informazione/formazione, la creazione di appositi opuscoli e riciclabolari, incontri formativi con la cittadinanza e le scuole di tutti i gradi sono stati avviati in diversi Comuni progetti che hanno consentito una notevole riduzione della frazione secca raccolta ed un conseguente aumento dei quantitativi dei rifiuti differenziati raccolti ed inviati a recupero (con punte prossime al 90% di RD). I comuni coinvolti sono:

- Berzo San Fermo
- Bianzano
- Castro
- Cenate Sopra
- Endine Gaiano
- Entratico
- Fonteno
- Gaverina Terme
- Grone
- Lovere
- Monasterolo del Castello
- Pianico
- Piazza Brembana
- Ranzanico
- Riva di Solto
- Rogno
- Rota d'Imagna
- San Giovanni Bianco
- Solto Collina
- Sovere
- Spinone al Lago
- Strozza
- Terno d'Isola

La frazione secca viene conferita dagli utenti in appositi sacchi di plastica con logo V.C.S. forniti direttamente dai Comuni come segue:

- le utenze domestiche in sacchi da 30 lt, di colore rosso, semi-trasparente;
- le utenze non domestiche in sacchi da 110 lt, di colore azzurro semi-trasparente.

Progetto con bidoncini dotati di TAG RFID

Attraverso una campagna di informazione/formazione, la creazione di appositi opuscoli e riciclabolari, incontri formativi con la cittadinanza e le scuole di tutti i gradi sono stati avviati in diversi Comuni progetti che hanno consentito una notevole riduzione della frazione secca raccolta ed un conseguente aumento dei quantitativi dei rifiuti differenziati raccolti ed inviati a recupero (con punte prossime al 90% di RD). I comuni coinvolti sono:

- Casazza

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

- Scanzorosciate
- Trescore Balneario
- Unione Media Val Cavallina (Borgo di Terzo, Luzzana e Vigano San Martino)

La frazione secca viene conferita in bidoncini/bidoni carrellati/cassonetti di tag rfid associati in modo univoco alle utenze domestiche e non. Gli utenti collocano detti contenitori sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta.
Gli addetti svuotano il contenuto dei bidoncini/bidoni carrellati/cassonetti, previa lettura del tag rfid associato al contenitore, ricollocando lo stesso in modo da consentire agli utenti il ritiro con sollecitudine.

Presidio Centri di Raccolta Comunali
Il Centro di Raccolta Comunale è una area attrezzato per la raccolta differenziata e lo stoccaggio temporaneo in appositi contenitori delle diverse tipologie di rifiuto e destinati allo smaltimento finale. Val Cavallina Servizi s.r.l. ne cura la custodia e la vigilanza durante le ore di apertura al pubblico esclusivamente con proprio personale adeguatamente formato. Val Cavallina Servizi Srl gestisce per conto dei Comuni i seguenti centri di raccolta:
- Cdr di Berzo San Fermo
- Cdr di Cenate Sopra
- Cdr di Entratico
- Cdr di Piazza Brembana
- Cdr di Ranzanico
- Cdr di Rogno
- Cdr di Sorisole
- Cdr di Scanzorosciate
- Cdr di Trescore Balneario
- Cdr di San Giovanni Bianco intercomunale per il Comune di San Giovanni Bianco e di San Pellegrino Terme
- Cdr intercomunale di Castro e Lovere
- Cdr intercomunale di Endine Gaiano, Pianico e Sovere
- Cdr intercomunale di Solto Collina, Fonteno e Riva di Solto
- Cdr intercomunale di Vigano S.m., Borgo di Terzo e Luzzana

Confronto dei modelli gestionali percorribili in base alla normativa vigente
Per procedere con metodo comparativo in grado di evidenziare potenzialità e criticità dei vari sistemi gestionali del servizio di igiene urbana integrata si è assunto come modello di riferimento (inteso come organizzazione ed articolazione del servizio) quello attualmente in essere. I principi-base nello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute. Si è pertanto proceduto ad un'analisi delle modalità di gestione previste nell'ordinamento e di seguito elencate:
- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

- gestione cosiddetta in house, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Sulla base delle analisi economiche effettuate risulta che la soluzione della gestione in house providing risulta congrua e conveniente rispetto ai costi di riferimenti medi provinciali, ai costi standard e aderente alla nuova regolamentazione Arera. E' stata al riguardo svolta un'analisi e valutazione complessiva delle tre modalità gestionali basata sulla individuazione dei punti di forza e di debolezza, nonché delle opportunità e delle minacce che caratterizzano ciascuna modalità gestionale.

In base a tale analisi, la modalità in house providing rappresenta quella complessivamente più vantaggiosa (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza). Le modalità "società mista" e "affidamento esterno" mediante gara presentano valutazioni inferiori; nello specifico la forma "Società mista" è quella con valutazione minore.

In particolare, nella modalità risultata seconda nella precedente classifica, ossia l'affidamento esterno, le parti sono vincolate al contratto stipulato in esito della gara, cosicché ogni modifica del servizio e del contratto passa necessariamente attraverso il preventivo assenso del gestore, escludendosi la possibilità per l'Amministrazione di incidere unilateralmente sul gestore medesimo e sulla conduzione del servizio.

Ben diversa la situazione nell'*in house providing*, in forza dei peculiari poteri "interni" riservati all'Amministrazione dalle specifiche clausole del Disciplinare di Servizio e dai poteri di controllo analogo, che si sostanziano in particolare a) nella gestione concertata del servizio tramite la Commissione paritetica di controllo, prevista dall'art. 8 del Disciplinare di servizio; b) nell'azione del Comitato Tecnico (così come previsto dall'art 20 dello Statuto, nominato dall'assemblea dei soci per specifici scopi) per il controllo analogo, in grado di intervenire direttamente e con potere decisionale sulle scelte gestionali del Consiglio di Amministrazione della Società; c) nei poteri del Comitato per il Controllo Analogo dove ogni Comune affidante è rappresentato paritariamente e può intervenire direttamente e con potere decisionale sulle scelte strategiche della Società.

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa per i servizi di igiene ambientale si configuri nella gestione in house providing Val Cavallina Servizi; ciò anche a seguito dell'esperienza sin qui condotta con la gestione tramite appalto a ditta esterna e della possibilità di utilizzare e valorizzare il know how posseduto dall'azienda inhouse Val Cavallina Servizi.

Si può quindi concludere che la scelta dell'affidamento in house della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per conto del Comune di Bossico risulti rispettoso dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta dell'istituto dell'in house providing VAL CAVALLINA SERVIZI, può considerarsi, nel caso di specie e sotto il profilo dell'opportunità, la migliore attualmente perseguibile.

Si conferma che non sono previste compensazioni economiche.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

SEZIONE E

VALUTAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LEGITTIMARE L'AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTA, SECONDO LA FORMULA DELL'IN HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

La vigente normativa in tema di affidamento "in house providing" prescrive la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti (art. 5, comma 1, d.lgs. 50/2016; art. 16, d.lgs. 175/2016):

a) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) l''amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Partecipazione pubblica (requisito sub a)). L'intero capitale sociale è detenuto solo da enti locali, nella specie da Comuni, dalla Comunità montana dei Laghi bergamaschi, dal Consorzio Servizi della Val Cavallina. La titolarità pubblica del capitale sociale è comunque prevista e garantita:

- dall'art. 1 dello Statuto sociale: "*E' costituita una Società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici Locali, nella definizione portata dall'art.2 comma I, T.U.E.L., denominata: "VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. Non è in alcun caso ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi o comunque di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare qualsivoglia forma di incompatibilità rispetto al perseguimento dello scopo sociale o qualsiasi forma di inottemperanza o elusione o violazione della vigente normativa applicabile alle società pubbliche costituite secondo il modello "in house providing*".
- dall'art. 7, comma, 2 dello Statuto sociale: "*In ragione delle finalità strumentali di supporto per la Comunità della Val Cavallina e per gli enti locali aderenti alla Società nonché della natura organizzatoria in house della gestione dei servizi pubblici prestati, possono assumere la qualità di soci esclusivamente enti locali, territoriali interessati all'esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e degli altri servizi di pertinenza della Società, ovvero le loro associazioni, consorzi e società di riferimento nei settori dei servizi pubblici locali, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del presente*

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

statuto. È fatto espresso divieto di cessione delle quote sociali a soggetti diversi da quelli sopra citati"

Limite di fatturato (requisito sub b)). L'attività della società è rivolta in maniera pressoché esclusiva a favore dei Comuni soci nel bacino territoriale di riferimento. Prescrivono infatti

- l'art. 2, comma 1, dello Statuto sociale: "*La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".*
- l'art. 2, comma 2, dello Statuto sociale: "*Per il perseguimento dell`oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nonché partecipare ad enti, associazioni o società, che abbiano scopo analogo, affine o strumentale al proprio, fatti salvi eventuali limiti di legge e purché, in ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, essendo la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società*".

Si rimarca altresì che il fatturato annuo verso altri clienti è decisamente residuale – nell'ultimo triennio è inferiore al 10% del fatturato complessivo - ponendosi comunque in rapporto di diretta complementarità rispetto alle attività svolte nei confronti dei soci, giacché si utilizzano le medesime risorse umane e materiali impiegate per l'attività istituzionale, conseguendo così una migliore efficienza dei fattori produttivi.

Controllo analogo congiunto (requisito sub c)). L'art. 5, comma 5, d.lgs. 50/2016 prevede che *"Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Le Linee Guida ANAC n. 7/2017 prevedono che "Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo analogo *da considerarsi cumulative*:

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:
- la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:
- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- la previsione di controlli ispettivi;
- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

In giurisprudenza, il Tar Brescia, nelle sentenze 436-438/2021, ha ritenuto che nelle società in house i comuni con partecipazioni minoritarie non devono presentare anche "*una debolezza assembleare e amministrativa*". Si devono così prevedere strumenti statutari o convenzionali che, rafforzando l'azione collettiva delle singole Amministrazioni partecipanti, garantiscano loro di incidere sulle decisioni più rilevanti della vita e dell'azione societaria. In particolare prevedendo *meccanismi di tutela delle minoranze (es. voto di lista) e degli Enti affidatari del servizio (es. scelta dei candidati da parte del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo), al fine di assicurare anche al un socio con una quota modesta di concorrere a eleggere un proprio rappresentante negli organi decisionali della società partecipata*, ad esempio allorché l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono nominati all'interno di una rosa di nomi individuata in un organismo unitario in cui ogni socio abbia un rappresentante con eguale peso nel voto (Tar Brescia, n. 280/2021).
Il TAR bresciano ha altresì rilevato che lo Statuto debba prevedere meccanismi che consentano al singolo socio affidante, anche congiuntamente, di influire in maniera determinante sugli obiettivi strategici della società partecipata, e quindi attraverso penetranti poteri autorizzativi o di veto. E nella sentenza n. 280/2021 il medesimo TAR ha rimarcato l'importanza di attribuire: (i) all'organo attraverso il quale i soci esercitano il controllo analogo congiunto del potere di annullare o revocare gli atti del C.d.A. contrastanti con gli interessi degli Enti soci affidanti e di sanzionare gli amministratori che disattendano le proprie direttive; (ii) al singolo socio il potere di veto dell'Ente affidante rispetto alle decisioni che attengano al servizio reso nel proprio territorio e di recedere dall'affidamento quando non soddisfi più i propri interessi generali.
Delimitazione dell'attività sociale. In attuazione delle menzionate finalità lo statuto sociale di Val Cavallina Servizi ha innanzitutto delimitato nettamente i confini dell'azione sociale,

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

collocandola nel perimetro di ben precisi limiti tipologici e soggettivi, legati alle finalità e all'ambito di azione degli enti locali soci, così da evitare che la società in house possa acquisire un'autonoma vocazione commerciale.

- Sotto il profilo tipologico, l'oggetto sociale è infatti ristretto alla gestione dei pubblici servizi locali a favore degli enti locali soci e all'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 1, comma 1), ammettendo ulteriori attività solo entro il 20% del fatturato e comunque purché l'ulteriore fatturato "permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società" (art. 1, comma 2).
- Sotto il profilo soggettivo, l'attività sociale principale è rivolta ai soli enti locali soci (art. 1).

Poteri del Comitato di Indirizzo e Controllo. Per attuare il controllo analogo congiunto lo Statuto sociale ha istituito un apposito organo, il Comitato per l'Indirizzo e il controllo, in cui tutti i soci affidanti sono rappresentati con eguale diritto di voto, a prescindere dalla quota detenuta (art. 20, commi 2 e 5). Al Comitato sono demandate le decisioni più significative della società, riducendo correlativamente i poteri e l'autonomia sia dell'organo amministrativo, sia dell'assemblea (dove invece ciascun socio pesa in proporzione alle quote possedute), ben oltre quanto prevedono le norme civilistiche.
In particolare il citato art. 20 dello Statuto prevede che il detto Comitato:

a) designa direttamente l'organo amministrativo, l'organo di controllo e i relativi presidenti, nonché il revisore contabile e la società di revisione (comma 6):
b) è titolare dei seguenti poteri di indirizzo:
- si esprime in maniera vincolante sulle linee strategiche ed operative dalla società, sulle modalità della gestione economico-finanziaria, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- approva preliminarmente il budget annuale e il piano degli investimenti triennale.

c) è titolare dei seguenti poteri di controllo sulla società:
- approva preliminarmente il bilancio annuale;
- verifica il grado di attuazione degli obiettivi che lo stesso Comitato, una volta l'anno, determina per l'esercizio successivo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in coerenza ai documenti di programmazione delle rispettive amministrazioni comunali;
- esprime il proprio parere vincolante sulle eventuali azioni correttive in caso di scostamento sostanziale sul budget o di squilibrio finanziario della società;
- può disporre in ogni momento e senza alcuna limitazione ispezioni sugli atti societari e nelle sedi ove la società svolge la propria attività;
- riceve dall'organo amministrativo della società relazioni semestrali sull'andamento della gestione, e ogni volta ne faccia richiesta.

Va altresì rimarcato che, a mente del medesimo art. 20, comma 8, dello Statuto il Comitato può esercitare il diritto di veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi oggetto di affidamento nonché sulla definizione dell'organigramma sociale e sulle sue modifiche.
In sostanza dunque, il vero *dominus* della società non è l'organo assembleare, né tantomeno l'organo amministrativo, ma il Comitato di Indirizzo e Controllo, che gode di incisivi e penetranti prerogative su tutta l'attività sociale, interna ed esterna, attuando così l'effettività

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

del controllo analogo congiunto, rammentando che ciascun socio dispone di un voto nel Comitato, a prescindere dalle quote sociali possedute e dal "peso" dei servizi affidati.

Poteri del singolo socio. Lo Statuto sociale valorizza anche la posizione del singolo socio, indipendentemente dall'entità della quota posseduta, prevedendo che lo stesso possa recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), anche qualora non intenda più affidare alcun servizio alla società (art. 23, comma 2).

Il medesimo principio è ribadito nello Schema di Contratto -Rif. Recesso dal contratto da parte del Comune - dello Schema di contratto (all. 3), a mente del quale "Il Comune può recedere dal presente contratto, revocando l'affidamento del servizio prima della scadenza prevista, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio o nel caso che norme regionali o statali intervengano definendo gli ambiti territoriali ottimali come unico metodo organizzativo e gestionale per il servizio rifiuti o nel caso in cui vengano meno i presupposti per le modalità di affidamento del servizio. Il Comune dovrà in ogni caso comunicare alla società l'intenzione di avvalersi di questa clausola, con un congruo preavviso".

Ulteriori osservazioni. Si rileva altresì che:
- nessun socio è in grado di esercitare un controllo o comunque un'influenza dominante sulla società, grazie anche alla predominanza del Comitato di Indirizzo e di Controllo in cui le delibere sono prese a maggioranza di teste;
- con particolare riferimento alla presenza nella compagine sociale del Consorzio Servizi Val Cavallina, formato solo da enti locali, si evidenzia come nel relativo Statuto è previsto (art. 4) che "A ciascun componente spetta una identica quota di partecipazione, secondo il principio di uguaglianza e un uguale di diritto di voto, garantendo anche in questa sede la democraticità della rappresentanza e l'effettività del controllo analogo sull'ente consortile e, mediatamente, sulla società.
- la società, in quanto incaricata di svolgere per almeno l'80% del proprio fatturato attività a favore degli enti locali soci – nella forma dei pubblici servizi locali o della attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'attività o alle funzioni istituzionali dei soci – non può perseguire interessi contrari a quelli delle amministrazioni socie, integrandone specificamente l'attività e le funzioni;
- il singolo ente affidante, oltre a far sentire la propria voce anche nel Comitato, può recedere *ad nutum* dalla società e dall'affidamento.

Conclusioni. L'insieme delle previsioni statutarie ora richiamate rende evidente come la Società Val Cavallina Servizi Srl si conformi pienamente al modello della società *in house*, in particolare per quanto concerne l'esistenza e l'effettività del controllo analogo congiunto, come configurato dalla legge, dalle linee guida dell'ANAC e dall'interpretazione offerta dalla più recente giurisprudenza in argomento.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

SEZIONE F
COERENZA DELL'AFFIDAMENTO CON LE NUOVE DISPOSIZIONI ARERA

Strumenti per la valutazione di efficienza ed economicità e avvio di operatività di Arera
Le previsioni economiche del nuovo affidamento sono in linea con i costi attuali e previgenti, fatte salve le migliorie intervenute all'organizzazione dei servizi. A partire dall'anno 2020, la determinazione dei costi afferenti il settore dei rifiuti urbani è regolata da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Si tratta di un'autorità amministrativa indipendente, con la funzione di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione dei servizi a rete con adeguati livelli di qualità. Con la Legge di Bilancio 2018 sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e igiene ambientale.

Per le finalità sopra richiamate ARERA ha emanato per lo specifico settore in esame il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), contenuto nella delibera 443/2019/R/rif, sulla base del quale devono essere determinati i costi di esercizio e di investimento del servizio di igiene urbana per il periodo 2018-2021 e, conseguentemente, le tariffe applicate agli utenti (TARI) a partire dal 2020.

Con la Delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 Arera ha approvato il secondo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La Delibera (segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif), confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR):

- si basa sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- introduce elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020, tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei correlati costi aggiuntivi;
- prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziaria di pari durata, con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie (secondo modalità e criteri di successiva definizione) un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Nello specifico le principali novità dell'MTR-2 sono le seguenti:

- Il Pef predisposto nel 2022 deve coprire l'intero periodo regolatorio 2022 – 2025;
- Aggiornamento del PEF dopo il primo biennio (per il periodo 2024-2025) per tenere conto dei dati contabili del bilancio 2022 dei gestori, senza ammettere la possibilità di intercettare costi evolutivi del servizio non programmati nel Pef originario, ad eccezione di eventi straordinari in nessun modo prevedibili all'inizio del periodo regolatorio con possibilità di revisione del Pef in qualsiasi momento);
- Possibilità di introdurre costi previsionali legati alla Qualità commerciale/contrattuale/tecnica del servizio;
- Nuova modulazione del fattore di sharing (rispetto all'MTR-1);
- Nuova modulazione del coefficiente «ql» e «x» (rispetto all'MTR-1);
- Modulazione nel periodo regolatorio delle eventuali differenze tra entrate di riferimento e limite di crescita annua con possibilità di modulazione dei conguagli anche oltre il periodo regolatorio;
- Possibilità di inserire correttivi per effetti d.lgs 116/2020;
- Possibilità di inserire correttivi per talune condizioni di crediti in sofferenza;
- Possibilità di trasferimento di talune tipologie di costo tra quelli di spazzamento;
- Tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento in parte regolate;
- Meccanismi di premialita' per avvio rifiuti ad impianti «green» e penalità per avvio ad impianti non «green»;

In maggior dettaglio, il provvedimento prevede le seguenti disposizioni:

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- Le componenti di tariffarie del servizio integrato per la determinazione delle entrate di riferimento comprendono: costi operativi; costi d'uso del capitale; componenti a conguaglio di annualità pregresse.
- Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, per quanto di pertinenza, le medesime definizioni delle componenti di costo sopra richiamate, secondo le regole recate dal MTR-2.

Misure per lo sviluppo di infrastrutture a beneficio della Circular Economy.

- Regole di riconoscimento dei costi d'uso del capitale, basate su parametri da stabilire con successivo provvedimento;
- Previsione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato, valorizzato, dall'ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni;
- Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti, in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali, attraverso una modulazione della regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi";
- Introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di chiusura a seconda del tipo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

di impianto a cui si conferisce (compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica). Il citato sistema di perequazione e i criteri per la quantificazione delle suddette componenti saranno definiti con successivo provvedimento.

Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale

- La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
- Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale che tiene conto, ai sensi dell'MTR-2: del tasso di inflazione programmata; del miglioramento della produttività (secondo un coefficiente di recupero di produttività determinato dall'Ente territorialmente competente in ragione del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonché del livello dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); del miglioramento previsto della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale.

Val Cavallina Servizi Srl supporta i Comuni per una corretta e tempestiva applicazione della regolamentazione di settore in coerenza alle deliberazioni di ARERA (redazione dei Piani Economici Finanziari, Trasparenza nell'erogazione dei servizi, ecc.).

Relativamente alla regolazione qualità Arera – TQRIF, si richiama la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) la quale prevede l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo, **la Società dovrà espletare il proprio servizio in conformità agli standard previsti dallo schema I "livello qualitativo minimo" di cui alla matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif. così come stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2022**.
Quanto sopra descritto anche per la successiva approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, integrando in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

SEZIONE G

ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE

All. 1 –	Statuto Val Cavallina Servizi S.r.l. (20.12.2017)
All. 2 –	Statuto del Consorzio Servizi Val Cavallina
All. 3 –	Schema Contratto - Proposta tecnico – organizzativa Val Cavallina Servizi
All. 4 –	Posizionamento dei costi attuali rispetto ai costi "Standard"
All. 5 –	Prospetti di valutazione complessiva dell'offerta tecnico-economica Val Cavallina Servizi e studio di benchmarking

SEZIONE H
ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO

La presente relazione è resa ai sensi dell'art.34 del D.L.197/2012; essa sarà pubblicata sul sito internet del Comune, in modo da rendere conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento Europeo per la forma di affidamento prescelta.

In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Provincia di Bergamo

C O N T R A T T O D I S E R V I Z I O

COMUNE DI BOSSICO

- RACCOLTA R.S.U.
- GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA BOSSICO
- SPAZZAMENTO STRADE
- SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEGLI R.S.U. CHE PROVENGONO DAI CIMITERI

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

INDICE

PARTE I
ASPETTI LEGALI - ECONOMICI - AMMINISTRATIVI

TITOLO I
CARATTERE DEL SERVIZIO

Art. 1 FINALITA' DEL CONTRATTO
Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 3 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO
Art. 5 CANONE ANNUO DEL CONTRATTO
Art. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Art. 7 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE
Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE
Art. 10 DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO
Art. 11 SPESE CONTRATTUALI
Art. 12 CONTROLLO E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO
Art. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

TITOLO II
RESPONSABILITÀ ED ONERI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

Art. 14 COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Art. 15 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA
Art. 16 OBBLIGHI DEL COMUNE
Art. 17 SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 18 COOPERAZIONE

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Art. 20 GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 21 FORO COMPETENTE

PARTE II
PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO I
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 22 PERSONALE IN SERVIZIO
Art. 23 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARSI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Art. 24 DOCUMENTI CONTABILI
Art. 25 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI
Art. 26 FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Art. 27 PROPRIETA' E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

TITOLO II
RACCOLTA R.S.U. CON METODO "PORTA A PORTA"

Art. 28 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA R.S.U. CON METODO "PORTA A PORTA"
Art. 29 CALENDARIO DELLE RACCOLTE
Art. 30 RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE
Art. 31 SPAZZAMENTO STRADALE

TITOLO III
GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA E SERVIZI ACCESSORI

Art. 32 GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA
Art. 33 SMALTIMENTO/TRATTMENTO R.S.U. CHE PROVENGONO DAI CIMITERI

TITOLO IV
PROMOZIONE DI INIZIATIVE

Art. 34 PROGETTI MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TITOLO V
RESPONSABILITA'

Art. 35 Responsabilità

TITOLO VI
RISERVATEZZA, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Art. 36 Trattamento dati – Riservatezza
Art. 37 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

PARTE I

ASPETTI LEGALI - ECONOMICI - AMMINISTRATIVI

TITOLO I
CARATTERE DEL SERVIZIO

Art. 1 FINALITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra Val Cavallina Servizi S.r.l., di seguito denominata Società, e la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, a tal fine delegata dal Comune di BOSSICO, circa i servizi di cui al seguente art. 2, affidati in regime di affidamento diretto secondo il modello giuridico denominato "in house providing", disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione comunale a favore della cittadinanza servita.
Il contratto, in conformità con quanto stabilito nella Carta dei Servizi, mira a promuovere l'adeguatezza e la qualità dei servizi, l'efficienza e l'economicità della gestione, la tutela degli utenti e dell'ambiente.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:

Servizio a) Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di BOSSICO con il metodo "porta a porta";

Servizio b) Gestione Centro di Raccolta di BOSSICO compresa la custodia, vigilanza e spese del personale addetto.

Servizio c) Servizio di spazzamento strade

Servizio d) Smaltimento e trattamento degli R.S.U. che provengono dai cimiteri

Art. 3 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

I servizi, oggetto del presente contratto di servizio, sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e, quindi, sottoposta alla normativa dettata in materia. I servizi in contratto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia e immediatamente segnalati all'Amministrazione di BOSSICO e/o alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società si farà carico della dovuta informazione all'ufficio competente del Comune di Bossico con congruo preavviso prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
I servizi oggetto del presente contratto proseguiranno, nelle forme e con le modalità pattuite, anche in caso di adesione del Comune ad una unione di comuni o ad altra forma associativa obbligatoria che subentrerà al Comune ai sensi della normativa vigente.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto di servizio, è stabilita in anni 8 (otto) a decorrere dal 01.01.2023 e con scadenza al 31.12.2030.

Art. 5 CANONE ANNUO DEL CONTRATTO

I canoni annui del contratto per i servizi indicati nell'art. 2 sono così determinati:

Servizio a) il canone annuo sarà determinato dal prodotto tra il costo pro-capite annuo (applicato nell'anno di riferimento) e il n. di abitanti residenti al 31.12 dell'anno precedente (ab. 977 al 31/12/2021).
Il costo pro-capite annuo sarà stabilito nel seguente modo:
- Anno 2023:
78,46 €/ab. Iva esclusa
- Anno 2024 e seguenti:
al costo pro-capite annuo dell'anno precedente, è previsto l'incremento annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente);

Servizio b) il canone anno 2023 è di €. 6.198,83 I.V.A. esclusa), per le ore di apertura e per i servizi specificati nel successivo art. 32.
A partire dell'anno 2024, **è previsto l'incremento annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati(riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente);**

Servizio c) Per l'anno 2023 il canone è di €. 9.652,38 + I.V.A. e comprende i servizi indicati nel successivo art. 31; il canone sarà adeguato annualmente sulla base all'indice **ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente)** con decorrenza anno 2024.

Servizio d) l'Amministrazione del Comune di BOSSICO s'impegna ad affidare a Val Cavallina Servizi S.r.l. per tutta la durata del contratto, il Servizio di riduzione, sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali come meglio dettagliati al successivo art. 33; i costi puntuali indicati nel citato articolo saranno adeguati annualmente sulla base all'indice **ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente)** con decorrenza anno 2024.

Art. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il costo annuo sarà corrisposto a fronte dell'espletamento del servizio in condizione di perfetta efficienza e regolarità.

Il pagamento del canone sarà effettuato dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in delega dall'Amministrazione del Comune di BOSSICO, in rate mensili pari a 1/12 del canone annuo contrattualmente convenuto, con pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura elettronica. Decorso inutilmente tale termine, si applicherà automaticamente la disciplina di cui al D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art. 10, Legge 11.11.2011, n. 180) che apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2002, al fine dell'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Art. 7 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE

In presenza di nuove disposizioni legislative e regolamentari che possano incidere sugli aspetti economici e tecnico-operativi del servizio, le parti, di comune accordo, potranno procedere all'adeguamento del contratto.
Le parti, inoltre, s'impegnano ad attuare tutte le iniziative necessarie al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società concessionaria, inoltre, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà comunicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto ed, altresì, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la nullità assoluta del contratto.

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

Tenendo conto della natura del rapporto di affidamento diretto che qualifica, attraverso l'istituto giuridico del controllo analogo secondo i principi di cui all'affidamento diretto (in house providing), la Società quale organismo di diritto pubblico che opera in delegazione interorganica per la stessa Amministrazione partecipante ed affidante, la Comunità Montana ed il Comune esonerano la Società dal presentare cauzioni e fidejussioni per tutta la durata del contratto.

Art. 10 DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

La Società dovrà comunicare all'Amministrazione del Comune di BOSSICO se intende procedere al sub-appalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il sub-appalto deve essere regolarmente autorizzato dagli uffici comunali preposti.
La Società resta comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune di BOSSICO dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente contratto.
Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto salvo, in materia di cessione, il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Art. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a totale carico della Società Concessionaria.

Art. 12 CONTROLLO E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Tutti i servizi del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all'art. 178 – comma 1 – del D. Lgs. 152/2006. Pertanto, non possono essere sospesi salvo caso di forza maggiore, quali calamità atmosferiche, scioperi di categoria del personale, fatte salve le norme che riguardano la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, quelle contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i..
L'Amministrazione affidante si riserva la facoltà di procedere, direttamente o a mezzo di propri delegati quali gli uffici comunali preposti e la Polizia Locale del Comune di BOSSICO, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna, in ordine al rispetto da parte della Società degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dai quali direttamente Val Cavallina Servizi s.r.l. dipenderà per tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare in merito al servizio stesso.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Art. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., le parti possono risolvere il presente contratto di servizio quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1. Reiterate inadempienze contrattuali, ivi compreso i pagamenti, contestati alla parte inadempiente nelle forme di legge;
2. Gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e della presente convenzione imputabili direttamente a Val Cavallina Servizi S.r.l.;
3. Assoluta e totale inefficienza della gestione dei servizi di Igiene Urbana per colpa e fatto della Val Cavallina Servizi S.r.l. e per una durata di 15 gg consecutivi.

TITOLO II
RESPONSABILITÀ ED ONERI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

Art. 14 COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

La Società, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare il nominativo del/i responsabile/i incaricati alla direzione dei servizi.
Il Responsabile dovrà essere reperibile negli orari di lavoro e dotato di idoneo apparecchio per essere prontamente rintracciabile.
In sua assenza, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione affidante ed al Comune di BOSSICO il nominativo ed il recapito telefonico della persona che lo sostituisce.

Art. 15 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

La Società solleva l'Amministrazione affidante ed il Comune di BOSSICO da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi, derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone, dovute all'espletamento delle varie fasi del servizio in base alla presente contratto.
La Società è direttamente responsabile, sotto ogni aspetto, della corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti raccolti, a partire dal momento del loro asporto dal territorio del Comune di BOSSICO e sino alla destinazione finale per lo smaltimento, in ciò comprendendo eventuali tappe e/o stoccaggi intermedi ancorché provvisori.
La stessa è, inoltre, responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o i propri mezzi potessero arrecare all'Amministrazione del Comune di BOSSICO o a terzi nell'esercizio del contratto.
Prima dell'inizio del servizio, la Società dovrà produrre le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti attestanti l'idoneità dei Centri di Smaltimento e di stoccaggio a ritirare le tipologie di rifiuti ai sensi del contratto stipulato dalla Società stessa con i centri di conferimento**.**

Art. 16 OBBLIGHI DEL COMUNE

L'osservanza da parte dei terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, impegnato ad intervenire d'ufficio o su richiesta della Società Concessionaria, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme. La Società concessionaria si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.
Il Comune comunicherà alla Società Concessionaria, con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico e economico onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.
Il Comune comunicherà, altresì, alla Società Concessionaria l'avvio di ogni procedimento

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

finalizzato all'adozione di un provvedimento destinato a produrre effetti diretti nei confronti della Società e/o del servizio affidato, in tutte le materie di competenza del Comune.
Il Comune si impegna a riconoscere alla Società Concessionaria un indennizzo pari ad una somma non inferiore al pagamento di due annualità nel caso di recesso per causa diversa da quelle indicate nell'art. 13 del presente contratto.

Art. 17 SICUREZZA SUL LAVORO

La Società, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente contratto, ha l'obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e il Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs. 4.12.1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.), e loro successive modificazioni o integrazioni.
I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
Dovrà essere garantito in ogni caso ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.
La Società è tenuta a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, la Società dovrà darne immediata comunicazione.

Art. 18 COOPERAZIONE

La Società s'impegna a segnalare all'Amministrazione affidante ed al Comune di BOSSICO, quelle circostanze e/o fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
La Società collaborerà di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, ad iniziative tese a migliorare il servizio.
La Società è, infine, tenuta, nel rispetto delle leggi vigenti, alla regolare e perfetta tenuta delle scritture amministrative previste.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Società avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

La Società sarà tenuta a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.
Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia emanata.

Art. 20 GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, provenienti dai servizi oggetto del contratto, è soggetta alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 21 FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà diritto ad alcuno di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.
Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto che non venissero risolte di comune accordo, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205 del D.Lgs. n. 50/2016. , sono di competenza del Foro di Bergamo.

PARTE II

PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO I
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 22 PERSONALE IN SERVIZIO

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Società dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
Il personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
La Società è tenuta:
- osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- depositare, prima dell'inizio del contratto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Su eventuale richiesta della Comunità Montana affidante e/o del Comune di BOSSICO la Società sarà tenuta a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti.
Il personale dipendente, direttamente o indirettamente, dalla Società dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
Il personale in servizio dovrà:
- essere fornito, a cura e spese della Società, di divisa ad alta visibilità completa di targhetta di identificazione e di tutti gli opportuni dispositivi di protezione individuale D.P.I., a norma di legge, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro;
- adottare un contegno corretto e riguardoso nei confronti della cittadinanza e delle autorità e

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

uniformarsi agli ordini della Società stessa.

Art. 23 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARSI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

La Società dovrà garantire il possesso di tutte le attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto.
La Società s'impegna ad utilizzare i mezzi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro mediante frequenti ed attente manutenzioni. Inoltre, s'impegna a provvedere alla pulizia dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione ogni qualvolta risultasse necessario.
La Società dovrà rispettare le ordinanze in materia di circolazione stradale esistenti e/o di futura emissione.
La Società dovrà attenersi alle seguenti specifiche dei mezzi da utilizzarsi per l'espletamento del servizio.

a) Specifiche dei mezzi da utilizzarsi per la raccolta "porta a porta"

Per effettuare la raccolta della frazione organica, del vetro e delle latte e lattine, si richiedono mezzi con vasca stagna di adeguata capacità.
I mezzi devono essere dotati di idoneo sistema di svuotamento a ribalta posteriore e di sistema meccanico di volta-cassonetti.
Per la raccolta della frazione indifferenziata, della carta e della plastica si richiedono mezzi compattatore di adeguata volumetria, affiancati a mezzi satelliti (tipo Porter, Daily, o altro) per rendere più agevoli ed economiche le operazioni, dotati di sistema di svuotamento automatizzato dei cassonetti con attacco DIN e a pettine.
I mezzi satelliti devono essere dotati di vasca stagna di adeguata capacità e devono essere dotati d'idoneo sistema di svuoto a ribalta posteriore e di sistema meccanico di volta-cassonetti con attacco DIN e a pettine.

b) Specifiche dei mezzi da utilizzarsi per lo spazzamento

Per effettuare lo spazzamento strade si richiedono delle spazzatrici meccaniche che dovranno essere dotate di cassone contenitore di adeguata capacità.
L'apparato di convogliamento e raccolta dei rifiuti rimossi potrà essere aspirante o meccanico.
Gli interventi delle spazzatrici potranno essere coadiuvati dal supporto di un operatore ecologico munito di apparecchi soffiatori – o altre idonee attrezzature – in grado di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che, precedendo la macchina, provveda a liberare i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso inaccessibili alla stessa – quali ad esempio per auto in sosta – dai rifiuti ivi giacenti per convogliarli sulla sede stradale agibile dall'autospazzatrice in modo che possano essere raccolti.

Art. 24 DOCUMENTI CONTABILI

La Società concessionaria s'impegnerà a trasmettere all'Amministrazione del Comune di BOSSICO tutti i dati necessari per la redazione del MUD, del ORSO e la documentazione prevista dalla normativa vigente.
La Società concessionaria metterà a disposizione, all'interno del proprio sito web, una sezione riepilogativa di tutti i servizi in materia di raccolta dei rifiuti e eventuali comunicazioni attinenti al servizio stesso.

Art. 25 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Il concessionario potrà essere incaricato, previo accordo tra le parti e definizione di modalità e costi, del servizio di:
1. Gestione della TARI
2. Altri servizi inerenti Igiene Ambientale.

Art. 26 FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I formulari, necessari per il trasporto di tutti i materiali raccolti e per il conferimento ai vari impianti di trattamento e/o smaltimento, saranno compilati dalla Società concessionaria.
La Società concessionaria dovrà fornire, ai fini della compilazione del M.U.D, i dati quantitativi, riferiti all'anno precedente, dei rifiuti conferiti per conto del Comune di BOSSICO ai vari impianti di destinazione finale, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER, i quantitativi trasportati e ogni altra informazione che l'ufficio preposto ritenga di richiedere. Inoltre, dovrà rendersi disponibile ad assistere gli Uffici del Comune di BOSSICO competenti nella trasmissione annuale del M.U.D. .

Art. 27 PROPRIETA' E TRASPORTO DEI RIFIUTI

I rifiuti ed i materiali provenienti dai servizi di cui al presente capitolato sono di esclusiva proprietà della Società concessionaria che provvede, con propri oneri, al trasporto dei rifiuti raccolti. Gli stessi dovranno essere conferiti in impianti di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente. A tal proposito l'Amministrazione comunale di BOSSICO s'impegna a sottoscrivere le necessarie deleghe annuali a Val Cavallina Servizi S.r.l. per la sottoscrizione dei contratti con i vari consorzi CONAI.

TITOLO II
RACCOLTA R.S.U. CON METODO "PORTA A PORTA"

Art. 28 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA R.S.U. CON METODO "PORTA A PORTA"

Il servizio di raccolta, selezione e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di BOSSICO con il metodo " porta a porta " avverrà secondo la seguente modalità:

a) Frazione organica:

- la raccolta avverrà con cadenza settimanale (il mercoledì) nel periodo invernale mentre bisettimanale nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre (il mercoledì e il sabato). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la frazione organica verrà conferita dagli utenti in appositi sacchetti biodegradabili (mater-bi) inseriti in contenitori a rendere (bidoncini/bidoni carrellati) in plastica della capienza da 10/20 a 120 lt.. Gli utenti dovranno collocare detti contenitori sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- detti contenitori, qualora superassero i 20 kg. di peso, dovranno essere dotati di aggancio per lo svuotamento meccanizzato.
- gli addetti al servizio svuoteranno i contenitori nell'automezzo e li ricollocheranno al loro posto in modo da consentire agli utenti il ritiro degli stessi con sollecitudine.

b) Frazione secca:

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

- la raccolta avverrà con cadenza settimanale (il mercoledì). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la frazione secca verrà conferita dagli utenti in appositi sacchi in plastica trasparente della capacità massima da 110 litri;
  Gli utenti dovranno collocare detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio dovranno prelevare i sacchi collocati dagli utenti e caricare gli stessi sul mezzo di raccolta.

c) Vetro e lattine (raccolta congiunta):

- la raccolta avverrà con cadenza quindicinale (martedì). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- il vetro e le lattine in metallo verranno conferiti dagli utenti in contenitori rigidi a fondo chiuso, di plastica, metallo o legno, aventi una capienza e una robustezza tale da consentirne un agevole prelevamento manuale da parte degli addetti al servizio di raccolta senza la fuoriuscita del materiale contenuto e/o la rottura del contenitore, e in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. La capienza non dovrà superare i 40 litri, per pesi superiori dovranno essere utilizzati appositi contenitori dotati di aggancio per lo svuotamento meccanizzato. Tali contenitori, di proprietà degli utenti stessi, dovranno essere posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio di raccolta dovranno svuotare i contenitori e restituirli all'utente che avrà cura di recuperarli con sollecitudine.

d) Imballaggi in Plastica:

- la raccolta avverrà con cadenza quindicinale (il sabato). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14:00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la plastica verrà conferita dagli utenti in appositi sacchi in plastica trasparente, preferibilmente di colore giallo di dimensioni di circa cm. 70 x 110. Gli utenti dovranno collocare detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio dovranno prelevare i sacchi collocati dagli utenti e caricare gli stessi sul mezzo di raccolta.

e) Carta e cartone:

- la raccolta avverrà con cadenza quindicinale (il sabato). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la carta e cartone verranno conferiti dagli utenti in contenitori di cartone scartati dagli utenti stessi o in pacchi di carta tenuti legati da spago in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. La carta non potrà essere conferita mediante sacchi di plastica. I materiali oggetto di raccolta, dovranno essere posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio di raccolta dovranno successivamente caricare sull'automezzo i cartoni ed i pacchi di carta legati.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

f) Ingombranti

- Per le persone con più di 75 anni di età, non autosufficienti o sole, che hanno necessità di smaltire rifiuti ingombranti o vecchi elettrodomestici, la Società concessionaria provvederà a ritirare gratuitamente gli stessi presso il domicilio.
- I rifiuti dovranno essere posti fuori dall'abitazione e comunque in punti facilmente raggiungibili dai mezzi adibiti al ritiro.
- Questo servizio si effettua solamente per le tipologie di rifiuto conferibili presso il Centro di Raccolta del Comune di BOSSICO.
- Le richieste di ritiro, recanti l'elenco dei materiali da smaltire, dovranno pervenire alla Società concessionaria in forma scritta unitamente al documento d'identità del richiedente, le stesse verranno evase con cadenza periodica al raggiungimento di un numero minimo di ritiri.

Durante le raccolte con il metodo "porta a porta", gli addetti saranno dotati di idonea attrezzatura manuale/meccanica per il ritiro dei rifiuti. Inoltre, gli stessi dovranno effettuare il controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva del contenuto dei sacchi e/o contenitori. In caso di riscontro visivo e/o diretto di materiale improprio e non corrispondente qualitativamente a quanto prescritto nel regolamento del Comune di BOSSICO e sugli opuscoli informativi distribuiti all'utenza, gli addetti alla raccolta dovranno lasciare il sacco sul luogo collocato dall'utente e apporvi un cartello appositamente predisposto dalla Società concessionaria che segnala l'anomalia del conferimento.
Sarà facoltà dell'Amministrazione del Comune di BOSSICO prevedere iniziative mirate di controllo del conferimento da parte dell'utenza da svolgersi in collaborazione tra gli uffici del Comune di BOSSICO competenti e la Società concessionaria.
Ad ogni raccolta i rifiuti devono essere trasportati nel più breve tempo possibile all'impianto di smaltimento o discarica controllata autorizzati.
Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene al fine di evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Art. 29 CALENDARIO DELLE RACCOLTE

La Società concessionaria, entro il mese di dicembre, s'impegna a consegnare il calendario delle raccolte dell'anno successivo da trasmettere ai cittadini. Il calendario dovrà avere un formato A3.

Art. 30 RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE

Il servizio consiste nella raccolta dei farmaci scaduti e pile esauste depositati direttamente dagli utenti nei predisposti contenitori posizionati sul territorio. La Società concessionaria deve provvedere allo svuotamento dei contenitori stessi. Il trasporto delle pile esauste e dei farmaci scaduti unitamente a quelli raccolti nel centro di raccolta sono in carico alla Società concessionaria. Val Cavallina Servizi S.r.l. s'impegna inoltre, (vedi art. 35) ad attivare un rapporto di partnership con le farmacie (comunali e private) per eventuali azioni di promozione/sensibilizzazione in tema di utilizzo dei farmaci.

Art. 31 SPAZZAMENTO STRADALE

Il servizio di spazzamento strade con automezzo meccanico, compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti finali di smaltimento e/o recupero, dovrà riguardare lo spazzamento delle vie, dei marciapiedi, dei piazzali e dei parcheggi come da programma concordato con l'Amministrazione comunale.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

La pulizia dovrà essere eseguita accuratamente in modo da asportare completamente i rifiuti.
Lo spazzamento dovrà, inoltre, essere effettuato cercando di utilizzare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il sollevamento di polvere.
Il servizio in oggetto sarà effettuato come indicato dall'Amministrazione di BOSSICO e secondo il seguente monte ore:

- Interventi con Spazzatrice 6 h. MENSILI pari a 72 h. anno

Al fine di rendere agevole il servizio di spazzamento strade alla Società concessionaria, l'Amministrazione del Comune di BOSSICO s'impegna a far rispettare i divieti mediante servizio di dissuasione preventivo. Laddove si renda necessario, utilizzerà specifici divieti di sosta e/o fermata fissi o apposti con almeno 48 ore di preavviso a propria cura.

Art. 32 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Essendo il Centro di Raccolta di proprietà del comune di BOSSICO e ubicato sul suo territorio di quest'ultimo, ci si attiene a quanto previsto dal regolamento del Comune di BOSSICO.
L'orario di apertura al pubblico del Centro di Raccolta del Comune di BOSSICO è stabilito in 3 ore settimanali nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Durante l'orario di apertura l'operatore addetto dovrà provvedere a:
- istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- vigilare, in base alle disposizioni, sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- mantenere l'area ordinata ed efficiente;
- provvedere a comunicare la necessità dello svuotamento dei contenitori;

I rifiuti conferibili presso il centro di raccolta, così come previsto dal DM 8 Aprile 2008 e s.m.i., sono:

- *Rifiuti ingombranti*
- *Inerti*
- *Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose*
- *Sfalci e ramaglie*
- *Carta e cartone*
- *Imballaggi in vetro*
- *Legno*
- *Ferro e acciaio*
- *RAEE*
- *Medicinali*
- *Pile*
- *Accumulatori per auto*
- *Cartucce toner*
- *Oli e grassi commestibili*
- *Oli minerali*

Art. 33 SMALTIMENTO/TRATTMENTO R.S.U. CHE PROVENGONO DAI CIMITERI

Il servizio comprende riduzione, trattamento, sanificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle esumazioni e/o estumulazioni.
Il servizio sarà eseguito a seguito di richiesta dell'Amministrazione comunale e fatturato puntualmente applicando i prezzi unitari, nell'anno di riferimento, determinati, attraverso apposita convenzione tra Val Cavallina Servizi Srl e la Comunità Montana dei Laghi

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Bergamaschi per lo svolgimento del medesimo servizio.
Nonostante i rifiuti cimiteriali siano considerati a tutti gli effetti “URBANI”, gli stessi necessitano di richieste di prenotazione presso gli impianti finali e di trattamenti particolari; pertanto, l’Amministrazione comunale di BOSSICO si impegna a richiedere l’effettuazione del servizio a Val Cavallina Servizi S.r.l. con congruo anticipo (min. 10 gg).

TITOLO IV
PROMOZIONE DI INIZIATIVE

Art. 34 PROGETTI MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’Amministrazione del comune di BOSSICO in collaborazione con la Società concessionaria valuterà l’opportunità di adottare progetti con lo scopo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e/o di diminuire il quantitativo di rifiuti prodotti.

TITOLO V
RESPONSABILITA’

Art. 35 Responsabilità

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Bossico, a terzi, cose e persone, si intenderà senza riserve od eccezioni, a totale carico del gestore.
Val Cavallina Servizi Srl assume, inoltre, l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi, utenti o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività della stessa gestite, espressamente manlevando il Comune di Bossico da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere giudizialmente e/o extra giudizialmente.
Val Cavallina Servizi Srl si obbliga, dunque, a sollevare il Comune di Bossico da qualsiasi e qualsivoglia richiesta risarcitoria da parte di terzi, per responsabilità proprie dell’attività aziendale.

TITOLO VI
RISERVATEZZA, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Art. 36 Trattamento dati – Riservatezza

Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante tutto l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Le parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 37 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Val Cavallina Servizi Srl è obbligata, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., anche in relazione alle direttive formulate, di volta in volta, dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Bossico.

Trescore B.rio, XX/xx/2022

PER VAL CALALLINA SERVIZI S.R.L.
L’Amministratore Unico
Paolo Moretti

_____

PER COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMSCHI

_____

_____

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

(Provincia di Bergamo)

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMBIENTALE

COMUNE DI **BOSSICO (BG)**

ALLEGATO 4

Posizionamento Economico Rispetto ai Costi Standard

20 Dicembre 2022

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

(Provincia di Bergamo)

Posizionamento Economico del Comune di Bossico rispetto ai Costi Standard

Come noto, l'articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 (quindi del Piano Economico Finanziario del servizio propedeutico all'approvazione delle Tariffe TARI) all'utenza, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Successivamente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con Delibera 31 ottobre 2019, n. 443, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR1).

Il nuovo Metodo, adesso diventato MTR-2 con Delibera 363/2021, innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, **prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Il calcolo del fabbisogno standard di ciascun Comune in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) è basato su diverse grandezze:

- Cluster o gruppo omogeneo di riferimento.
- Economie/diseconomie di scala.
- Fattori di contesto.
- Dotazione regionale di infrastrutture.
- Forma di gestione associata.
- Modalità di gestione del servizio.
- Quota di raccolta differenziata
- Distanza fra il Comune e il luogo di conferimento
- Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti.

Il prospetto seguente (prospetto A) contiene le risultanze dell'applicazione dei costi standard per l'anno 2020. Il valore finale è di 34 eurocent/kg (ovvero 340 euro/t).

Nel prospetto B è contenuto il PEF ufficiale anno 2022 con all'interno un costo unitario (riferimento al 2020) di 28,58 eurocent/kg (ovvero 285 euro/t).

Il confronto mette in luce il valore economico complessivo dei costi per il Comune di Bossico, rispetto ai costi "standard" ottenuti dagli algoritmi applicati per lo stesso Comune. La riduzione è di circa il 16%; questo è indice dei bassi costi a carico del Comune.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

(Provincia di Bergamo)

Prospetto A – Costo Standard di riferimento del Comune di Bossico – Anno 2020

Dati Comune				Comune	Bossico	B083		
				Regione	Lombardia	Anno 2020		Anno 2018
				Cluster di Riferimento	8	Fabbisogni Standard Art 5, all.A Mtr		Fabbisogni Standard Art 5, all.A Mtr Allegato 3 2018
					Valori di Origine Allegato 3 2018	*Per Applicazione*	Valori di Origine ISPRA 2020	
				Quantità di Rifiuti in tonnellate (N)	351,30	385,72	385,72	
	Unità di misura	Valori di Orgine Origine 2018 Allegato 3	Coefficientie € per Ton (A)		Valore del comune (B)	Componente del Costo Standard	Valori di Origine ISPRA 2020	Componente del Costo Standard
						A		A
Costante			130,454			130,45		130,45
Cluster			57,442			57,44		57,44
Economie/diseconomie di scala			0,000			3,51		3,51
Fattori di contesto			0,000			48,97		48,97
						A*B		A*B
Dotazione regionale infrastrutture								
Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento	n.	18	-1,881		18	-33,86	18	-33,86
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	8	4,169		10	41,69	10	33,35
Discariche	n.	8	-2,531		10	-25,31	10	-20,25
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione	%	38,52	1,038		39,81	41,32	39,81	39,98
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	47,87	-0,130		44,88	-5,84	44,88	-6,23
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	4,85	-0,216		3,83	-0,83	3,83	-1,05
Forma di gestione del servizio								
Presenza di gestione associata	Si/No	No	5,82		No	0,00		0,00
Modalità di gestione del servizio								
Presenza di raccolta domiciliare	Si/No	No	14,71		No	0,00		0,00
Presenza di centri di raccolta	Si/No	No	-31,95		No	0,00		0,00
Presenza di raccolta su chiamata	Si/No	No	10,49		No	0,00		0,00
Contesto domanda/offerta								
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	77,90	0,00		77,90	75,91	77,90	75,91
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	39,30	0,18		39,30	6,93		6,93
Costi Standard Unitario	€ per ton					340,38		335,16
Costo Standard Complessivo	€					131.291,34		117.742,04
			fabbisogno standard €cent/kg			34,04 €		

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

(Provincia di Bergamo)

Prospetto B - PEF MTR ARERA 2022_ALLEGATO - Relazione di accompagnamento Comune di Bossico (BG)

	2022		
	Ambito tariffario: COMUNE DI BOSSICO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	10.418	-	10.418
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	27.265	-	27.265
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	41.673	-	41.673
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	747	-	747
Fattore di Sharing **b**	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)**	448	-	448
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	9.894	-	9.894
Fattore di Sharing **ω**	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	6.530	-	6.530
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		6.725	6.725
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE			
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**72.378**	**6.725**	**79.103**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	2.500	6.817	9.318
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	3.509	3.509
Costi generali di gestione **CGG**	8.427	-	8.427
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	23	-	23
Costi comuni **CC**	8.451	3.509	11.960
Ammortamenti **Amm**	3.966	2.196	6.163
Accantonamenti **Acc**	-	476	476
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	476	476
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto **R**	2.474	2.762	5.235
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale **CK**	6.440	5.434	11.874
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	900	-	900
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		1.722	1.722
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA			
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**18.291**	**17.482**	**35.773**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**90.669**	**26.315**	**116.985**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**90.669**	**24.207**	**114.877**
Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			78%
q_{a-2} *t on*			385,72
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			28,58
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,52
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08
Totale γ			**-0,18**
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			**0,83**
Verifica del limite di crescita			
rpi_a			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**2,60%**
(1+ρ)			**1,0260**
$\sum T_a$			114.877
$\sum TV_{a-1}$			74.304
$\sum TF_{a-1}$			37.663
$\sum T_{a-1}$			**111.967**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0260**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**114.877**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**72.378**	**6.725**	**79.103**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**18.291**	**17.482**	**35.773**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	90.669	24.207	**114.877**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			235
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			79.103
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			35.538
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**114.642**

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

(Provincia di Bergamo)

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMBIENTALE

COMUNE DI **BOSSICO (BG)**

ALLEGATO 5

Prospetti di valutazione complessiva dell'offerta tecnico-economica Val Cavallina Servizi e Studio di Benchmarking

20 Dicembre 2022

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

(Provincia di Bergamo)

Focus approfondimento analisi dell'offerta tecnico-economica VAL CAVALLINA SERVIZI

Il contratto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:

Servizio a) Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di BOSSICO con il metodo "porta a porta";

Servizio b) Gestione Centro di Raccolta di BOSSICO compresa la custodia, vigilanza e spese del personale addetto.

Servizio c) Servizio di spazzamento strade

Servizio d) Smaltimento e trattamento degli R.S.U. che provengono dai cimiteri.

Il Comune di Bossico, a titolo di corrispettivo per i servizi affidati, corrisponderà alla Società un canone di 92.506,63 + IVA per i servizi a), b) e c) così definito:

Servizio a) il canone annuo sarà determinato dal prodotto tra il costo pro-capite annuo (applicato nell'anno di riferimento) e il n. di abitanti residenti al 31.12 dell'anno precedente (ab. 977 al 31/12/2021). Il costo pro-capite annuo sarà stabilito nel seguente modo: - Anno 2023: 78,46 €/ab. Iva esclusa; Anno 2024 e seguenti: al costo pro-capite annuo dell'anno precedente, è previsto l'incremento annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente);

Servizio b) il canone anno 2023 è di €. 6.198,83 I.V.A. esclusa), per le ore di apertura e per i servizi specificati nell'art. 32 del contratto allegato. A partire dell'anno 2024, è previsto l'incremento annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente);

Servizio c) Per l'anno 2023 il canone è di €. 9.652,38 + I.V.A. e comprende i servizi indicati nell'art. 31 del contratto allegato; il canone sarà adeguato annualmente sulla base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente) con decorrenza anno 2024.

Servizio d) l'Amministrazione del Comune di BOSSICO s'impegna ad affidare a Val Cavallina Servizi S.r.l. per tutta la durata del contratto, il Servizio di riduzione, sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali come meglio

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

dettagliati nell'art. 33 del contratto allegato; i costi puntuali indicati nel citato articolo saranno adeguati annualmente sulla base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferimento indice mese dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente) con decorrenza anno 2024.

Tale corrispettivo è coerente con l'impostazione dell'MTR ed MTR-2 (Metodo specifico del regolatore Arera per una corretta costruzione dei piani finanziari annui).

Con l'obiettivo di approfondire la congruità della proposta economica di VAL CAVALLINA SERVIZI si è proceduto con ulteriori verifiche / indagini, da cui è emerso quanto segue:

1. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad **un incremento generalizzato dei costi di conferimento agli impianti**, sia per quanto riguarda i flussi principali (rifiuti "indifferenziati" e rifiuto "organico"), sia per i flussi quali rifiuti "ingombranti", rifiuti di legname" che hanno avuto incrementi consistenti di oltre il 50% (gli ingombranti sono passati da 80 a oltre 200 euro/t, il legno ha raggiunto è passato da 20-30 euro/t fino a 70 euro/t) – Tali dinamiche sono consolidate in tutte le regioni italiane (compreso Nord Italia) e dimostrabili con le gare di appalto che periodicamente vengono bandite da Comuni, Aziende di pubblico servizio;

2. **Nelle gare di appalto aggiudicate negli ultimi anni è stato necessario adeguare i costi a base di gara rispetto a quelli a consuntivo dei vecchi contratti**. Questo non è dovuto solo all'effetto dei costi incrementali di trattamento/smaltimento (vedi punto precedente) e alla variazione di standard quali-quantitativi di svolgimento dei servizi, ma da un adeguamento generale dei prezzi dei servizi (in molti casi la precedente gara aveva portato dei ribassi consistenti con costi al di sotto dei prezzi di mercato); si possono citare casistiche specifiche del Comune di Cantù (gara aggiudicata a fine 2020), gara del Comune di Como (gara in fase di svolgimento) e di altri Comuni con gare esperite nel corso dell'anno 2020 e 2021.

3. **Con l'avvio della regolazione Arera compete all'Ente Territorialmente Competente (ETC), in questo caso lo stesso Comune** (nella Regione Lombardia non sono mai stati definite Autorità di Ambito) **verificare in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario l'equilibrio economico finanziario della gestione**. In particolare – come disciplinato dall'Art. 19 della Deliberazione 443-19 di Arera, "il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno: a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Quanto sopra riportato evidenzia importanti evoluzioni del contesto di mercato con criticità crescenti per i Comuni che impostano e avviano nuove gare di appalto dovuta a:

- **necessità di un adeguamento dei prezzi unitari e complessivi a base di gara**
- **ridotta competitività con ridotto numero di partecipanti.**

Per meglio indagare le dinamiche di costo dei singoli Comuni è stata utilizzata la metodologia suggerita dalla **Fondazione Operate** (vedi ad esempio presentazione al Convegno all'interno dell'Edizione 2019 della Fiera Ecomondo di Rimini dal titolo "**La dimensione economica e il benchmarking nella gestione dei rifiuti urbani e assimilati";** tale metodologia è stata oggetto anche di una specifica pubblicazione del 2019 a cura della Fondazione stessa). Essendo noti gli elementi di costo dei singoli Comuni è possibile costruire degli indicatori di costo pro-capite e unitari e confrontarli con altre realtà similari per i quali si conoscono i dati o gli indicatori (questa modalità di confronto è definita analisi di benchmark). Gli ultimi dati ufficiali di settore, disponibili Comune per Comune, sono relativi all'anno 2019.

Sulla base dei dati contenuti nei PEF, vengono calcolati i seguenti indicatori macro:

- **indicatori generali di costo per abitante residente (euro/ab. anno);**

- **indicatori di costo unitario per tonnellata gestita (euro/t);**

Tali parametri vengono presentati unitamente al parametro di **produzione pro-capite (kg/ab.anno)** che rappresenta uno degli aspetti più importanti per la macro-misura del "perimetro" dei rifiuti urbani gestiti nel singolo Comune e alle **performance della raccolta differenziata (in % sul totale dei flussi raccolti)**.

La Fondazione, nella sua metodologia, suggerisce di valutare insieme gli indicatori **generali di costo per abitante residente (euro/ab. anno), quelli di costo unitario per tonnellata gestita (euro/t) insieme alla pro-capite (kg/ab.anno e alle performance della raccolta differenziata (in %)**. L'analisi per "classe di produzione pro-capite" evidenzia una **tendenza consolidata di stretta correlazione tra il costo unitario (euro/ab) e la produzione pro-capite**; si passa infatti dai 100 euro/ab, ai 131, 181, 203, 256 e infine a 391 euro/ab per i Comuni con produzione pro-capite superiore ai 1.000 kg/ab.anno. Questi indicatori di costo medi per classe sono rappresentati con pallini verdi nel grafico seguente, dove viene riportati il posizionamento di tutti i 5.000 Comuni Italiani per i quali ISPRA ha diffuso i costi unitari.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

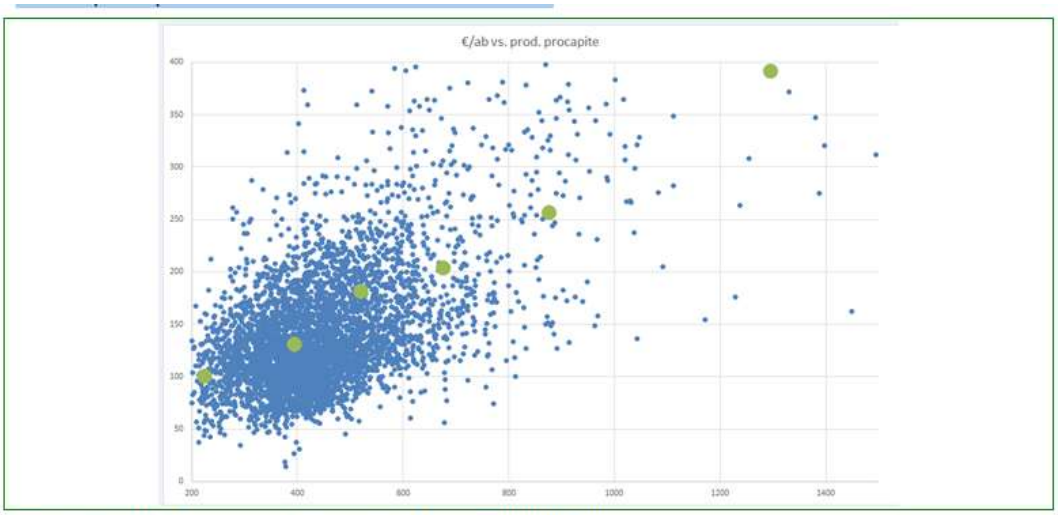

Elaborazioni Operate su dati ISPRA 2016 di 5.000 Comuni Italiani

In coerenza a quanto sopra, per valutare la congruita dei costi nel Comune di Bossico è stato costruito un campione di Comuni similari per popolazione servita, flussi pro-capite prodotti e performance di RD comparabili.

Operativamente si è proceduto nel seguente modo:

1. Ricerca dei dati caratteristici e dei costi <u>di tutti i Comuni della Regione Lombardia</u>: A fronte dei ca. 1.500 Comuni, per oltre 1.300 di essi sono disponibili i dati tecnici ed economici completi (riferimento dati a consuntivo anno 2019);

1	Istat-Comune
2	Regione
3	Provincia
4	Comune
5	Popolazione
6	Totale RD (t)
7	Totale RU (t)
8	Percentuale RD (%)
9	Procapite (kg/ab/anno)
10	Indicatore Euro/ab/anno
11	Indicatore Eurocent/kg

2. Lo schema a lato riepiloga gli **11 parametri disponibili nel database dei 1.300 comuni lombardi del campione generale costruito**;

3. Per trovare un campione di **comuni comparabili con Bossico è stata effettuato un triplice "filtro" dei Comuni**, ovvero una selezione di tutti i Comuni che rientrano nei seguenti range di valori caratteristici del Comune di Bossico:

   a. **Filtro 1** – Comuni con popolazione compresa tra 800 abitanti e 1.200 (Bossico si posiziona a metà)

   b. **Filtro 2** – Comuni con produzione procapite del Comune +/- 15% (range quindi tra 325 kg/ab/anno e 439 kg/ab/anno, partendo da 382 prod. procapite di Bossico)

   c. **Filtro 3** – Comuni con % di RD superiore all'80%% (Bossico ha oltre l'80% di RD)

4. I criteri di cui sopra sono del tutto oggettivi, consentendo di confrontare gli indicatori di costo unitari del Comune di Bossico con altri Comuni similari. **I Comuni risultanti**

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

dall'applicazione dei filtri sono complessivamente 7; si tratta pertanto di un campione ristretto di Comuni con caratteristiche e performance similari;

5. I risultanti sono contenuti nella Tabella sottostante. Gli indicatori economici sono nelle ultime colonne. **La Tabella è ordinata dal Comune con costi pro-capite più bassi al Comune con valori procapite più alti.**

Istat-Comune	Regione	Provincia	Comune	Popolazione	Totale RD (t)	Totale RU (t)	Percentuale RD (%)	Procapite (kg/ab/anno)	Indicatore Euro/ab/anno	Indicatore Eurocent/kg
03017012	Lombardia	Brescia	BARGHE	1.159	394,30	468,10	84,23%	403,89	99,91	24,74
03019073	Lombardia	Cremona	PIERANICA	1.130	405,74	466,26	87,02%	412,62	100,44	24,34
03016235	Lombardia	Bergamo	VIADANICA	1.131	333,00	409,62	81,30%	362,17	109,47	30,23
03016033	Lombardia	Bergamo	BOSSICO	999	306,89	382,45	80,24%	382,83	110,11	28,76
03019078	Lombardia	Cremona	QUINTANO	894	313,79	373,71	83,97%	418,02	114,83	27,47
03019063	Lombardia	Cremona	OLMENETA	927	297,59	369,14	80,62%	398,20	123,99	31,14
03016002	Lombardia	Bergamo	ADRARA SAN ROCCO	812	259,45	286,92	90,43%	353,35	126,29	35,74
							Numero casi di riferimento			7
							Media		112,00	28,91
							Delta Comune di Bossico su media del Campione		-2%	-1%

6. **L'indagine evidenzia che il Comune di Bossico ha costi più bassi della media del "Campione" di Comuni individuato; tale "Campione" è rappresentativo di tutte le Province Lombarde.**

L'analisi fa quindi emergere una coerenza e congruità della proposta di VAL CAVALLINA SERVIZI.

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Prot.n. 0018984 del 22-12-2022 arrivo

Arianna Villa
Dottore commercialista Revisore legale

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

PARERE N. 10 DEL 28 DICEMBRE 2022 AVENTE AD OGGETTO: Scelta del sistema di gestione in house per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani - Comune di Bossico. Approvazione della relazione per l'affidamento prevista dall' art. 34, commi 20 e 21 ex D.L. 18.10.2012, n.179

La sottoscritta Dott.ssa Arianna Villa, Revisore Unico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in carica dal 01.07.2022, come da deliberazione n.11 del 31.05.2022, ricevuta la richiesta di parere relativo a quanto in oggetto e la relativa documentazione, ha esaminato la proposta di delibera dell'assemblea n. 43 del 14/12/2022 e la relazione ex. art. 34 comma 20 del decreto-legge m. 179/2012 sui presupposti legittimanti l'affidamento in house della gestione associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani - Comune di Bossico.

RICHIAMATO:

- l'art. 239 del TUEL;

VISTI:

- il D. Lgs.267/2000;
- il D. Lgs.50/2016;
- il D.lgs. 175/2016;
- la proposta di delibera dell'assemblea n. 43 del 14/12/2022;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Agricoltura e Gestione del Territorio dott. Silvano Fusari sottoscritto in data 14/12/2022 e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Affari Generali dott.ssa Elisabetta Elide Zenti sottoscritto in data 22/12/2022;
- la relazione ex. art. 34 comma 20 del decreto-legge n. 179/2012.

Tenuto conto della convenzione in essere e dei costi nella gestione in house stimati nella relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012, per un canone complessivo annuo di € 92.506,63 + IVA.

Il Revisore, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole** alla propostadi delibera indicata in oggetto.

Il revisore dei conti
dott.ssa Arianna Villa
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Via San Carlo n.62 -20007 - Cornaredo (Mi) – tel 02.99.99.00.98 –fax + 02. 99.99.02.33 e-mail: arianna.villa@studiodelfelicevilla..it – P.IVA 06161640963 – CF VLLRNN80C56A794Y